

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 marzo 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2000, n. 48.

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazione alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2000, n. 49.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2000, n. 50.

Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 «Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale», 10 novembre 1972, n. 12 «Funzionamento dei gruppi consiliari», 8 giugno 1981, n. 20 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari», 22 febbraio 1993, n. 7 «Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42», 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2000, n. 51.

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52.

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 53.

Integrazione alla deliberazione legislativa «Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico». Pag. 11

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 25.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 - II provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2000, n. 63.

Ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2000, n. 64.

Modifica della legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1 «Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2000, n. 65.

Modifica della legge regionale 18 novembre 1998, n. 81 recante «legge regionale 11 agosto 1997 n. 65 - Istituzione dell'ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio. Norma transitoria. Pag. 14

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2000, n. 16.

Norme finanziarie concernenti la campagna antincendio 2000 e interventi in favore dei consorzi di bonifica Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2000, n. 17.

Norme finanziarie per il funzionamento della segreteria generale della presidenza della Regione ed in materia di agricoltura e formazione professionale Pag. 14

LEGGE REGIONALE 31 agosto 2000, n. 19.

Norme in materia di cooperative edilizie Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2000 n. 12.

Regolamento ex art. 19, comma 5, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2000, n. 18.

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31 Pag. 17

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2000, n. 7.

Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2000, n. 8.

Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2000, n. 9.

Abrogazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Contributi ad imprese di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2000, n. 10.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale del 29 giugno 1999, n. 92, relativo al prelevamento della somma di L. 75.901.800 dal fondo di riserva per spese imprevidite - cap. 03010 - a favore del capitolo 08004 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici. Pagamento indennità di espropriazione ed interessi legali a favore della ditta Sanna Natale in esecuzione di sentenza della Corte d'appello di Cagliari Pag. 25

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2000 n. 11.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1997 e del rendiconto dell'azienda foreste demaniali della Regione per lo stesso anno Pag. 25

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2000 n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1998 e del rendiconto dell'azienda foreste demaniali della Regione per lo stesso anno Pag. 25

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2000, n. 13.

Differimento della soppressione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Sardegna Pag. 26

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2000, n. 14.

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie Pag. 27

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 29 agosto 2000, n. 48.****Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazione alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 6 settembre 2000)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Determinazione dei nuovi importi*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'ammontare dell'importo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi è fissato in L. 30 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti urbani e in L. 15 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti speciali ad esclusione dei rifiuti provenienti dai settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.

2. Resta invariato l'ammontare relativo alle restanti tipologie di rifiuti.

Art. 2.*Integrazione all'art. 3 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle province) è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli scarti e i sovralli di cui ai commi 5 e 6 conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare stabilito rispettivamente per i rifiuti urbani e speciali, a condizione che i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero e compostaggio devono raggiungere, per poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta per il conferimento in discarica degli scarti e sovralli e le modalità di verifica.»

Art. 3.*Iscrizione a ruolo delle sanzioni*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/1996, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, le sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.»

Art. 4.*S a n z i o n i*

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/1996, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l'omessa e infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato. Fino a quando non sia stata constatata la violazione alla presente legge e comunque non siano iniziati controlli o altre attività amministrative di accertamento il soggetto passivo può ravvedersi secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di sanzioni amministrative si rinvia alle disposizioni del decreto legislativo n. 472/1997.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 agosto 2000

p. GHIGO

Il vice presidente: CAVALLERA

00R0734

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2000, n. 49.**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 6 settembre 2000)**(Omissis).*

00R0735

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2000, n. 50.

Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 «Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale», 10 novembre 1972, n. 12 «Funzionamento dei gruppi consiliari», 8 giugno 1981, n. 20 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari», 22 febbraio 1993, n. 7 «Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42», 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 6 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale) come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, dopo le parole «al presidente della giunta delle elezioni» sono aggiunte le parole «al presidente della commissione per il regolamento interno».

2. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 10/1972, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 21/2000, dopo le parole «ai vice presidenti ed al segretario della giunta delle elezioni» sono aggiunte le parole «al vice presidente della commissione per il regolamento interno».

Art. 2.

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modifiche e integrazioni. (Status dei consiglieri e gruppi consiliari)» le parole «ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione per un quinto del prezzo di un litro di benzina super» sono sostituite con le parole «ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo "d", definito semestralmente con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I.».

2. Nel secondo periodo dello stesso comma le parole «I consiglieri con domicilio nel comune di Torino» sono sostituite con le parole «I consiglieri con domicilio nel comune sede della riunione di carattere istituzionale».

3. Nei comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 14/1994, le parole «quota corrispondente alla percorrenza di 1.500 chilometri calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super» sono sostituite dalle parole «quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, (Funzionamento dei gruppi consiliari) aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei gruppi consiliari) e l'art. 2-bis, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 28 (Integrazione al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 e all'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, in materia di funzionamento dei gruppi consiliari) sono abrogati.

2. L'art. 3 della legge regionale n. 12/1972, sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 2/1991 e integrato dall'art. 3 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei consiglieri e sui gruppi consiliari) è abrogato e sostituito dal seguente:

«1. Per il funzionamento dei gruppi consiliari, costituiti ai sensi del regolamento interno del consiglio regionale, sono previsti, a carico del bilancio del consiglio regionale, contributi annuali, erogati a quote mensili e costituiti da:

a) una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica così definita:

L. 100.000.000 per i gruppi costituiti da un consigliere;

L. 150.000.000 per i gruppi costituiti da due a sei consiglieri;

L. 200.000.000 per i gruppi costituiti da sei a quindici consiglieri;

L. 250.000.000 per i gruppi costituiti da più di quindici consiglieri;

b) una quota variabile di L. 30.000.000 per consigliere appartenente al gruppo.

2. Per il funzionamento del gruppo misto, viene erogato per ogni componente il contributo di cui alla lettera *a*) del comma precedente nella misura di L. 75.000.000 oltre al contributo di cui alla lettera *b*). E' pertanto abrogato l'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65 (Norme relative al funzionamento e al personale del gruppo misto - modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 e alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche).

3. Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del comma 1 possono essere altresì utilizzate, nella misura massima del 50 per cento, per il finanziamento dei contratti di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1981 come modificata dalle leggi regionali n. 33/1998 e n. 26/1999, e dalla presente legge».

Art. 4.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 2/1992, nonché la tabella A allegata al comma 2 dello stesso articolo, come integrata per effetto dell'art. 6 della legge regionale n. 69/1995, sono abrogati.

2. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1981, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi) e dall'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26 (Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 e 1° dicembre 1998, n. 39) è sostituito dal seguente:

«4. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale che opera presso i gruppi consiliari sono definite dall'ufficio di presidenza nella misura di due unità di categoria D con riferimento all'ex VIII qualifica funzionale per ogni gruppo, costituito ai sensi del regolamento interno, incrementate di una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale per ogni consigliere aderente al gruppo, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d'intesa eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai gruppi in relazione al personale di categoria D. L'importo è determinato annualmente, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con caratteri

di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso. Per ogni componente del gruppo misto, vengono definite, con le modalità sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi al personale corrispondenti ad una unità di categoria *D* con riferimento all'ex VII qualifica funzionale. E' pertanto abrogato l'art. 2 della legge regionale n. 65/1994.».

3. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma precedente, ad ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestano la carica di presidente della giunta e del consiglio regionali, di vice presidente del consiglio regionale e di assessore regionale.

Art. 5.

1. La composizione dell'ufficio di comunicazione del presidente del consiglio regionale, come definita dall'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42), e dall'art. 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici sull'ordinamento del personale regionale), è integrata di una unità di categoria *D* con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale.

2. La composizione dell'ufficio di comunicazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, come definita dall'art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 (Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte) e dall'art. 14 della legge regionale n. 51/1997, e integrata di un'unità di categoria *D* con riferimento alla ex VIII funzionale per ognuno dei vicepresidenti del consiglio regionale.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per l'anno finanziario 2000, in complessive L. 1.680.000.000, si fa fronte come segue:

per la spesa di L. 420.000.000, riferita agli articoli 1 e 2, con lo stanziamento del capitolo 10000 del bilancio regionale;

per la spesa di L. 1.170.000.000, riferita agli articoli 3 e 4, con lo stanziamento del capitolo 10030 del bilancio regionale;

per la spesa di L. 90.000.000, riferita all'art. 5, con lo stanziamento del capitolo 10110 del bilancio regionale.

2. Per gli anni successivi, si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 7.

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), fra i capitoli 10000, 10030, 10110 e 10210, tutti riferiti all'attività del consiglio regionale, è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell'art. 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 agosto 2000

p. GHIGO

Il vice presidente: CAVALLERA

00R0736

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2000, n. 51.

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 6 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Piemonte con la presente legge istituisce, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo», ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina gli organi amministrativi.

2. Il fondo è destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Art. 2.

Destinatari e modalità di finanziamento

1. Le agevolazioni finanziate con la disponibilità del fondo sono destinate ai datori di lavoro privati, ancorché non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, alle cooperative sociali e consorzi di cui alla legge 3 novembre 1999, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), agli enti locali e loro consorzi socio-assistenziali, agli enti pubblici economici nonché altri soggetti pubblici privati idonei a contribuire alla realizzazione, degli obiettivi della presente legge.

2. Le agevolazioni finanziate con la disponibilità del fondo non possono riferirsi ad interventi agevolati con il ricorso al fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all'art. 14, comma 4, lettera b) della legge n. 68/1999.

3. I finanziamenti sono erogati dalle province, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3, comma 3. I progetti sono finanziati, fino al massimo dell'80 per cento dell'importo richiesto; nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

4. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, i servizi competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti integrati di inserimento lavorativo.

5. Non sono ammissibili a finanziamento agevolazioni relative agli oneri contrattuali dei datori di lavoro. Non sono inoltre ammissibili, neppure ai fini della determinazione delle quote di partecipazione richieste ai proponenti, le spese per personale dipendente o in collaborazione, nonché le spese generali di struttura, che non siano direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. Ai predetti fini, non si considera inoltre alcuna spesa per personale interno sostenuta nella realizzazione dei progetti da parte degli, enti locali e dei loro consorzi, delle aziende sanitarie e dei centri e dei servizi pubblici per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 3.

Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento

1. Il programma regionale per l'occupazione dei disabili fa parte integrante del programma triennale politiche delle del lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).

2. Il piano annuale per l'occupazione dei disabili fa parte integrante del piano annuale da realizzarsi in materia di politiche del lavoro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 41/1998.

3. La giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del fondo, stabilendo, fra l'altro:

a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo;

b) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;

c) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo sia stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;

d) i criteri per il riparto del fondo a livello provinciale;

e) i criteri per il riparto a livello provinciale dei servizi di assistenza tecnica di cui all'art. 4.

Art. 4.

Azioni di assistenza tecnica

1. La Regione promuove la predisposizione di azioni di assistenza tecnica al fine di favorire la realizzazione da parte dei servizi competenti dei progetti di inserimento lavorativo per i disabili.

2. I servizi competenti possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di soggetti che abbiano svolto attività di tutore riconosciuta per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi previsti dalla legge n. 68/1999.

Art. 5.

Organo amministrativo del fondo

1. E' istituito, a supporto tecnico delle attività della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 3, il «Comitato per la gestione del fondo per l'occupazione dei disabili», di seguito denominato «Comitato» quale organo amministrativo del fondo di cui all'art. 1 composto da:

a) il responsabile della struttura regionale in materia di formazione professionale e lavoro con funzioni di presidente;

b) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;

c) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;

d) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato dall'unione delle province piemontesi (UPP);

e) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato dall'UPP;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

g) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

h) tre delegati delle associazioni rappresentative dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

2. I componenti del comitato sono nominati con deliberazione della giunta regionale.

3. Il comitato dura in carica quarantotto mesi; scade con lo scioglimento del consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni fino al suo rinnovo.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Con regolamento interno il comitato disciplina le ulteriori modalità di funzionamento.

Art. 6.

Ruolo dell'Agenzia Piemonte Lavoro

1. L'agenzia piemonte lavoro svolge compiti di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi regionali in materia di collocamento al lavoro dei disabili, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 41/1998.

2. L'agenzia predispone la relazione annuale che la Regione deve presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della ripartizione delle risorse del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e per consentire alla Regione gli opportuni adeguamenti, anche normativi, per l'efficace svolgimento degli interventi.

Art. 7.

Norme finanziarie per l'istituzione del fondo e per il finanziamento delle relative attività

1. E' istituito, nell'entrata del bilancio regionale per l'anno 2000, un capitolo denominato «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili», con lo stanziamento «per memoria», nel quale far confluire gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 68/1999 nonché i contributi versati dai datori di lavoro, da fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

2. Sono istituiti, nella spesa del bilancio regionale per l'anno 2000, due distinti capitoli, con lo stanziamento rispettivamente «per memoria» il primo denominato «Contributi agli enti indicati nella legge n. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999» e il secondo capitolo denominato «Spesa per i servizi di assistenza tecnica per l'occupazione dei disabili». La dotazione finanziaria è annualmente definita con la legge di approvazione del bilancio di previsione o con le leggi di variazione.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 agosto 2000

p. GHIGO

Il vice presidente: CAVALLERA

00R0737

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52.**Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 25 ottobre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Capo I**FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE****Art. 1.****Finalità e principi**

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e dei relativi decreti attuativi.

2. La presente legge riordina le competenze amministrative in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in attuazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998).

3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

Art. 2.**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni specificate all'art. 2 della legge n. 447/1995 e dei relativi decreti attuativi, nonché le seguenti:

a) per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; essa integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio;

b) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;

d) per tecnico competente in acustica ambientale si intende la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995.

Capo II**FUNZIONI E ATTIVITÀ****Art. 3.****Funzioni della Regione**

1. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione provvede a:

a) impartire direttive generali agli enti locali e agli altri soggetti competenti, favorendo la cooperazione fra i comuni, le province e l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le aziende sanitarie locali (ASL) anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e semplificare le procedure;

b) adottare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 447/1995, il piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'art. 15;

c) individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell'inquinamento acustico ai fini del coordinamento delle informazioni e dei dati e del loro inserimento nel sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e nazionale (SINA);

d) elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per l'attuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia di acustica ambientale;

e) promuovere attività di educazione, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, di categoria e di volontariato;

f) approvare, nell'ambito della propria competenza territoriale e di concerto con le province e i comuni interessati, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono esercitate dal consiglio, quelle di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) sono esercitate dalla giunta.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana disposizioni relative a:

a) linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale di cui all'art. 6;

b) modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 9;

c) criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 10;

d) criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico di cui all'art. 11.

Art. 4.**Funzioni delle province**

1. Nell'ambito delle proprie competenze le province provvedono a:

a) garantire, avvalendosi dell'ARPA ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), il monitoraggio dell'inquinamento acustico e promuovere l'esecuzione di campagne di misura;

b) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonché di quelle delle imprese sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della provincia;

c) favorire la composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;

d) esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei comuni inadempienti;

e) approvare, d'intesa con i comuni interessati e nell'ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali;

f) approvare, sentiti i comuni interessati, i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della provincia, di cui all'art. 14, comma 3;

g) attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione dell'inquinamento acustico secondo gli obiettivi fissati dal piano di cui all'art. 15.

Art. 5.

Funzioni dei comuni

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'art. 6, della legge n. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'art. 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.

3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.

4. Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.

5. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:

a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;

b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;

c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;

d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art. 9.

6. Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'art. 14.

Art. 6.

Classificazione acustica del territorio

1. La classificazione acustica è effettuata in modo da:

a) ricomprendere l'intero territorio comunale;

b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione;

c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;

d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;

e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'art. 3, comma 3, lettera a);

f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della legge n. 447/1995.

2. Il provvedimento di classificazione acustica dispone modifiche al regolamento comunale di cui all'art. 5, comma 5, atte ad evitare che le emissioni sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate.

3. Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito piano di risanamento.

Art. 7.

Procedura di approvazione della classificazione acustica

1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione nel BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni.

2. Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.

4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.

5. Il comune invia alla Regione, alla provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi nel BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Art. 8.

Situazioni di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico

1. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, in fase di redazione della classificazione acustica, hanno facoltà di associare a determinate aree limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:

a) l'interesse paesaggistico-ambientale e turistico è riconosciuto all'interno degli strumenti comunali urbanistici o di pianificazione, oppure da atti regionali o provinciali in materia;

b) fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 447/1995, di norma la riduzione dei limiti non si applica alle aree la cui destinazione d'uso è prevalentemente o esclusivamente industriale;

c) la riduzione dei limiti può essere esercitata anche per periodi prestabiliti nel corso dell'anno e per porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;

d) i limiti più restrittivi non possono essere inferiori ai valori di qualità individuati dallo Stato per ciascuna classe di territorio;

e) sono in ogni caso salvaguardati i principi stabiliti dall'art. 6, commi 2 e 3.

Art. 9.

Deroghe

1. I cantieri, nonché le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui all'art. 3, comma 3, lettera b) e dai regolamenti comunali di cui all'art. 5, comma 5, lettera c).

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

3. Per le attività all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, nonché per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i comuni possono, con apposito regolamento di cui all'art. 5, stabilire deroghe ai valori limite indicati all'art. 2, comma 1, della legge n. 447/1995, fissando orari e modalità di esecuzione di tali attività. La deroga non è comunque applicabile a impianti installati permanentemente.

Art. 10.

Impatto acustico

1. La documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'art. 8, commi 1, 2 e 4 della legge n. 447/1995.

2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti comunque denominati, inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione per la specifica zona, nonché del criterio di cui all'art. 6, comma 2.

3. Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d'attività, od altro atto equivalente, la documentazione è prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

Art. 11.

Clima acustico

1. La valutazione di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), è obbligatoria per le fattispecie di insediamento di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995. È altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

2. La documentazione del comma 1 è presentata al comune contestualmente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

3. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, il comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti dei piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti, nonché della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul ricettore.

Art. 12.

Organizzazione dei servizi di controllo

1. I comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dall'art. 14, della legge n. 447/1995, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 60/1995.

2. Le informazioni acquisite dai servizi di controllo sono integrate nel SIRA ai fini della prevenzione e della programmazione dei controlli e degli interventi di risanamento, anche tramite la predisposizione di mappe di rumorosità.

3. I sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati dalla provincia, con particolare riguardo alle infrastrutture nodali di trasporto e per aree vaste, e gestiti dall'ARPA sulla base delle direttive impartite dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).

Art. 13.

Piani comunali di risanamento acustico

1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all'art. 6, comma 3, così come nel caso di superamento dei valori di attenzione, i comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico.

2. I piani, redatti in conformità all'art. 7 della legge n. 447/1995, sotto la responsabilità di tecnico riconosciuto competente in acustica ambientale, sono finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

3. I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti entro dodici mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l'adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva, dalla provincia.

4. Il piano di risanamento acustico è altresì adottato nel caso in cui il comune intenda perseguire i valori di qualità.

5. Contestualmente all'approvazione, il comune trasmette il piano di risanamento alla Regione e alla provincia.

Art. 14.

Piani di risanamento acustico delle imprese

1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione nel BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento. Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento CEE n. 1836/1993 del consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS). Per le imprese che abbiano realizzato interventi di risanamento ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), e debbano adeguarsi ai limiti conseguenti la nuova classificazione, l'avvio degli ulteriori interventi di adeguamento può essere posticipato al completamento del piano di ammortamento.

2. I piani di risanamento acustico indicano le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti, l'individuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree, gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento. Inoltre, specificano la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, indicano termini certi per l'adeguamento complessivo, e precisano indicatori oggettivi, da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente. La relazione tecnica allegata al piano di risanamento è redatta sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale e il piano è presentato dal legale rappresentante dell'impresa.

3. La provincia o il comune valutano la comunità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni, che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.

4. La provincia o il comune, avvalendosi dell'ARPA, periodicamente verificano a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati ai sensi del comma 3, in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.

5. Qualora la provincia o il comune non si esprimano sul piano di risanamento entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi

quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al comune sede dell'attività, e alla provincia nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi, l'inizio dei lavori.

6. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, sempreché siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonché le eventuali prescrizioni della provincia o del comune.

7. Al termine degli interventi di risanamento è trasmessa, alla stessa autorità cui è stato presentato il piano, relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

8. Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applica il disposto dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995; nelle more dell'emanazione del decreto ivi previsto, gli stessi soggetti provvedono ad individuare le principali criticità e i possibili interventi di risanamento confrontandosi con comuni e province, e a valutare i relativi costi e gli impatti residui anche ai fini della predisposizione dei piani di risanamento comunali.

Art. 15.

Piano regionale di bonifica acustica

1. La giunta regionale, sentite le province e sulla base dei piani di risanamento comunali, predispone una proposta di piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, stabilendo gli obiettivi di qualità, i criteri di priorità degli interventi e le risorse finanziarie assegnate.

2. Il consiglio regionale approva e aggiorna il piano con l'indicazione degli obiettivi, delle priorità di risanamento e delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi.

3. Sulla base delle priorità stabilite dal piano triennale, la giunta regionale predispone il programma degli interventi di risanamento dall'inquinamento acustico.

4. La realizzazione degli interventi è periodicamente verificata e, a seguito delle risultanze, il programma è aggiornato dalla giunta regionale dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

Art. 16.

Tecnici competenti in acustica ambientale

1. Su domanda degli interessati, la Regione provvede al riconoscimento dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995. Il riconoscimento rilasciato da altre regioni o province autonome è equiparato a quello effettuato dalla Regione Piemonte.

2. L'elenco dei tecnici riconosciuti, integrato da dati personali utili al fine del loro reperimento, è diffuso nel rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

3. L'ARPA organizza periodicamente appositi corsi per la formazione di tecnici in acustica ambientale operanti presso le strutture pubbliche territoriali; coloro che hanno superato l'esame finale ed effettuato un tirocinio non inferiore a sei mesi, svolto in affiancamento a un tecnico avente già i requisiti per svolgere tale attività nell'ambito della struttura, possono svolgere, unicamente nell'ambito dei compiti d'istituto della struttura stessa, le attività di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 447/1995.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dall'art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/1995, le attività effettuate alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali sono equiparate a quelle svolte dall'interessato in collaborazione con altro tecnico competente già riconosciuto e considerate utili al fine di completare il periodo di affiancamento previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico»).

Art. 17.

Sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 447/1995 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. L'irrogazione delle sanzioni spetta al comune o alla provincia, in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 447/1995, è acquisito al patrimonio degli enti procedenti con vincolo di destinazione al perseguimento delle finalità indicate all'art. 1, comma. 1, e con particolare riguardo all'esecuzione di monitoraggi e interventi di bonifica acustica previsti dai piani di risanamento di competenza dei medesimi enti, nonché, in misura di norma non superiore al venti per cento, alle attività di controllo espletate dall'ARPA.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. La Regione, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, provvede a concedere a comuni e province contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di risanamento acustico di rispettiva competenza.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge vengono istituiti nello stato di previsione della spesa appositi capitoli con la seguente denominazione:

a) nel titolo I - spese correnti, «Contributi a comuni e province per spese riferite agli adempimenti di propria competenza in materia di inquinamento acustico» con dotazione di lire 100 milioni per l'anno 2000 e con dotazione da determinarsi con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi;

b) nel titolo II - spese di investimento, «Contributi a comuni e province per interventi di risanamento di propria competenza in materia di inquinamento acustico», con dotazione di L. 500 milioni per l'anno 2000 e con dotazione da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi.

3. Nell'esercizio finanziario 2000, gli stanziamenti dei capitoli iscritti per il finanziamento dell'ARPA ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 60/1995 saranno incrementati di lire 400 milioni in parte corrente per l'assolvimento delle attività alla stessa demandate nella fase di prima attuazione della presente legge e di lire 500 milioni in conto capitale per l'acquisto di attrezzature finalizzate al monitoraggio dell'inquinamento acustico. Con la legge di approvazione dei bilanci di previsione per gli esercizi successivi, gli stanziamenti dei suddetti capitoli saranno determinati anche tenendo conto dei compiti attribuiti all'ARPA in forza della presente legge.

4. I contributi regionali destinati ai comuni sono assegnati solo in presenza di classificazione acustica.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, che non hanno ancora predisposto la relazione sullo stato acustico di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 447/1995, vi provvedono entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una classificazione acustica, sono tenuti ad adeguarla ai criteri di cui all'art. 6, attenendosi alla procedura indicata all'art. 7, ferma restando la validità della classificazione adottata fino al suo adeguamento.

Art. 20.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 21 agosto 1978, n. 52 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 20 ottobre 2000

p. GHIGO

Il vice presidente: CASONI

00R0772

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 53.

Integrazione alla delibera legislativa «Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 25 ottobre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione di disposizioni finanziarie

1. Agli oneri previsti per l'anno 2000 dal comma 2, dell'art. 18 della deliberazione legislativa avente per oggetto «Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico», approvata dal consiglio regionale il 12 settembre 2000, si provvede come segue: quanto a lire 100 milioni, di cui alla lettera *a*), mediante riduzione di pari importo del capitolo 15910 e quanto a lire 500 milioni, di cui alla lettera *b*), mediante riduzione del capitolo 27170.

2. Agli oneri previsti per l'anno 2000 dal comma 3, dell'art. 18 della citata deliberazione legislativa si provvede mediante integrazione dello stanziamento del capitolo n. 15735 per lire 400 milioni, del capitolo n. 27070 per lire 500 milioni, e mediante riduzione del capitolo n. 15910 per lire 400 milioni e del capitolo 27170 per lire 500 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 20 ottobre 2000

p. GHIGO

Il vice presidente: CASONI

00R0773

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 25.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 - II provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 36 dell'8 settembre 2000)

(Omissis).

00R0729

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2000, n. 63.

Ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 25 del 14 agosto 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. La lettera *d*) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 18/1996 è sostituita dalla seguente:

«*d*) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 e successive modificazioni;».

2. La lettera *h*) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 18/1996 è sostituita dalla seguente:

«*h*) i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari;».

3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Sono altresì pubblicati i provvedimenti di organi politici o di direzione amministrativa della Regione, conclusivi di procedimenti amministrativi. Sono conclusivi i provvedimenti che concretizzano la volontà regionale realizzando la finalità primaria del procedimento amministrativo.».

4. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«5. Non sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, in deroga a quanto disposto dal comma 2, gli atti amministrativi regionali aventi rilevanza meramente interna. L'individuazione di tali atti è effettuata con deliberazione della giunta regionale o del consiglio regionale secondo le rispettive competenze. Non sono altresì pubblicati gli atti regionali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. Il comma dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Sono pubblicati in forma integrale gli atti di cui all'art. 2 comma 1, 3 e 4 della presente legge, salvo che sia espressamente prevista la pubblicazione per estratto».

2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«4. La pubblicazione per estratto contiene il dispositivo dell'atto».

3. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«5. Gli atti amministrativi che non rientrano tra quelli soggetti a pubblicazione a norma dell'art. 2 sono pubblicati in elenchi, distinti a seconda dell'organo emanante, ove sono indicati per ciascun atto gli estremi, l'oggetto e gli eventuali riferimenti contabili».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. L'art. 5 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - Termini per la pubblicazione. — 1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro dieci giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte dell'ufficio del *Bollettino ufficiale*.

Art. 4.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Nella seconda parte sono pubblicati gli atti di cui all'art. 2 comma 1 lettera i), i provvedimenti di cui alla lettera g) che abbiano carattere organizzativo generale, gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 2».

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Nella terza parte sono pubblicati:

a) gli atti di cui all'art. 2 comma 1 lettera h) e i provvedimenti di approvazione degli stessi;

b) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative a concorsi, borse di studio, attribuzione di contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari;

c) i provvedimenti di approvazione dei risultati delle gare e di aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/1996 è inserito il seguente:

«4-bis. In aggiunta alle tre parti ordinarie di cui al comma 1 è istituita una parte speciale - numerata e stampata separatamente - riservata agli atti degli locali; le modalità di pubblicazione della parte speciale sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale adottato d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio».

4. La parola «straordinari», contenuta nell'ultimo rigo del comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/1996, è soppressa.

Art. 5.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica o nel foglio annunci legali della provincia, sono pubblicati soltanto nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. L'art. 8 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - Correzione degli errori. — 1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso all'ufficio del *Bollettino* per la stampa, il responsabile dell'ufficio del *Bollettino* provvede alla correzione mediante pubblicazione di comunicato che indica la parte erronea e la sua esatta formulazione.

2. Il testo di un atto pubblicato che presenta difformità rispetto all'originale e corretto mediante pubblicazione di una comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto disponendo se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.

3. La correzione degli errori di cui al comma precedente è disposta:

a) per i testi legislativi o per i testi di atti del consiglio dal coordinatore del dipartimento del consiglio;

b) per i testi regolamentari o per i testi di atti della giunta dal responsabile della competente struttura del dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici;

c) per i testi di decreti dirigenziali dal responsabile della struttura che ha emanato l'atto».

Art. 7.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. La parola «straordinario», contenuta nel primo rigo del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 18/1996, è soppressa.

Art. 8.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. La parola «straordinario», contenuta nel primo rigo del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/1996, è soppressa.

Art. 9.

Inserimento dell'art. 11-bis

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 18/1996 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - Diffusione telematica degli atti regionali. — 1. Per favorire la trasparenza e agevolare la massima diffusione degli atti normativi e amministrativi della Regione, la versione integrale degli atti pubblicati nel *Bollettino ufficiale* ai sensi dell'art. 2 commi 1, 2 e 3 è resa disponibile nella rete telematica regionale. È esclusa la diffusione telematica degli atti che contengono dati personali.

2. Sono diffusi per via telematica, in versione integrale, anche gli atti di cui al terzo periodo del comma 5 dell'art. 2.

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. L'art. 12 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - Direzione, redazione e amministrazione. — 1. La pubblicazione del *Bollettino ufficiale* è curata dalla struttura regionale cui competono l'amministrazione e la redazione del periodico.

2. Le direttive editoriali, i termini e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale».

Art. 11.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. Le parole «deliberato dalla giunta regionale», contenute nell'ultimo rigo del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 18/1996, sono soppresse.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 18/1996 è abrogato.

Art. 12.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 18/1996 è abrogato.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 18/1996 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Gli uffici regionali del consiglio e della giunta e le amministrazioni che aderiscono alla rete telematica regionale sono tenuti a trasmettere in formato elettronico gli atti destinati alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

2-ter. Le modalità tecniche per l'elaborazione e la diffusione telematica del *Bollettino* e per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono stabilite con provvedimento dell'ufficio preposto alle infrastrutture tecnologiche, adottato d'intesa con l'ufficio del *Bollettino ufficiale* e con la competente struttura del consiglio regionale».

Art. 13.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale ogni due anni, o comunque ogni qualvolta si renda necessario, stabilisce i prezzi di vendita al pubblico dei fascicoli del Bollettino e dei volumi che contengono la raccolta annuale delle leggi e dei regolamenti regionali, il costo delle pubblicazioni di cui all'art. 4 della presente legge e le modalità e i prezzi di abbonamento. L'abbonamento potrà sottoscrivere anche per singole parti della pubblicazione.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 18/1996 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per l'accesso ai servizi relativi alla diffusione telematica del *Bollettino ufficiale* i soggetti privati corrispondono alla Regione un canone annuo.

L'importo del canone e le condizioni per l'accesso sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.

L'accesso telematico alla parte terza del Bollettino è gratuito.

«2-ter. I bandi di concorso e gli atti regionali di particolare rilevanza sociale pubblicati nel Bollettino possono essere stampati per estratto e distribuiti gratuitamente presso apposite strutture regionali e presso le librerie convenzionate con la Regione. Il provvedimento di cui al comma fissa condizioni e modalità della distribuzione gratuita».

Art. 14.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 18/1996 è inserito il seguente:

«1-bis. La giunta regionale, con provvedimento assunto d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio, individua le aziende e gli enti regionali per i quali i costi di pubblicazione sono a carico della Regione».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 18/1996 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La pubblicazione degli statuti degli enti locali è effettuata senza oneri per l'ente interessato».

Art. 15.

Abrogazioni

1. La legge regionale 16 marzo 1975 n. 41 è abrogata.

2. L'art. 13 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2000

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 luglio 2000 ed è stata vistata dal commissario del governo il 31 luglio 2000.

00R0780

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2000, n. 64.

Modifica della legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1 «Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 26 del 14 agosto 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. Valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo ed agrituristico. — 1. Al fine di incentivare la valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo ed agrituristico può essere concesso un contributo, fino al 70 per cento della spesa ammissibile, per l'attuazione di prove «di performance», con le modalità stabilite dai regolamenti dei libri genealogici delle singole razze.

2. L'individuazione dei soggetti richiedenti è effettuata ai sensi dell'art. 12.

3. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità per la presentazione delle richieste di contributo sono stabiliti ai sensi dell'art. 9.».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1 è inserito:

«Art. 7-bis. Acquisto di riproduttori selezionati. — 1. Allo scopo di incrementare il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico possono essere concessi contributi sugli investimenti finalizzati all'acquisto di riproduttori (maschi e femmine), iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, nelle seguenti misure:

a) fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di maschi, da destinare alla riproduzione mediante la fecondazione naturale, a favore di produttori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati;

b) fino al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di femmine a favore di produttori agricoli.

2. Per l'acquisto di maschi della specie equina il contributo di cui al comma 1 lettera a) può essere concesso anche a favore di produttori agricoli che conducono allevamenti di soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato.

3. Le spese ammissibili per gli investimenti di cui al comma 1 e 2 non possono complessivamente superare i limiti degli investimenti totali fissati a norma dell'art. 7 del registro (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999.

4. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità per la presentazione delle richieste di contributo sono stabiliti ai sensi dell'art. 9.».

Art. 3.

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è aggiunta la seguente:

«e-bis) può incentivare la valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico.».

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è aggiunta la seguente:

«f-bis) Può incentivare l'acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.».

3. L'art. 9 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - Competenze del Consiglio regionale. — 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, provvede:

a) a stabilire i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e l'importo dei compensi nonché ad indicare le modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei benefici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 6-bis, 7 e 7-bis;

b) a stabilire la possibilità della liquidazione di anticipazioni sui contributi ammissibili nonché la misura percentuale delle anticipazioni concedibili;

c) ad individuare le modalità di erogazione dei fondi alle province per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 7-bis».

4. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 le parole «...dagli articoli 2, 3, 5 e 7» sono sostituite con le parole: «...dagli articoli 2, 3, 5, 7 e 7-bis».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2000

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 dicembre 1999 ed è stata visitata dal commissario del governo il 21 gennaio 2000. Si procede alla promulgazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 91/1996 vista la comunicazione della Commissione UE n. 105616/31.07.2000 pervenuta, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso la UE, il 2 agosto 2000.

00R0781

LEGGE REGIONALE 29 agosto 2000, n. 65.

Modifica della legge regionale 18 novembre 1998, n. 81 recante «legge regionale 11 agosto 1997 n. 65 - Istituzione dell'ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio. Norma transitoria».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana*, n. 28 dell'8 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Modifica dell'art. 1 comma 1 della legge regionale n. 81 del 1998.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 81 del 1998 è sostituito dal seguente: «Tale modifica ha efficacia fino all'approvazione del piano per il Parco».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 29 agosto 2000

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 2000 ed è stata visitata dal commissario del governo il 25 agosto 2000.

00R0782

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2000, n. 16.

Norme finanziarie concernenti la campagna antincendio 2000 e interventi in favore dei consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sicilia* n. 39 del 25 agosto 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

(Omissis).

00R0743

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2000, n. 17.

Norme finanziarie per il funzionamento della segreteria generale della presidenza della Regione ed in materia di agricoltura e formazione professionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sicilia* n. 39 del 25 agosto 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

(Omissis).

00R0744

LEGGE REGIONALE 31 agosto 2000, n. 19.

Norme in materia di cooperative edilizie.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sicilia* n. 40 del 1° settembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è così sostituito:

«1. Le cooperative edilizie aventi sede sociale nei comuni capoluogo di provincia o nei comuni conurbati, anche se risultano incluse in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti, possono realizzare i loro programmi costruttivi in uno qualsiasi dei comuni conurbati o anche in uno qualsiasi dei comuni della provincia».

2. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è abrogato.

Art. 2.

Abrogazione di norma

1. È abrogato il secondo comma dell'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, inserito con l'art. 11 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37.

Art. 3.

Modifiche alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95

1. Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 ed il primo ed il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.

2. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, sono individuati i requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

3. I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 4.

Proroga di termini

1. I termini previsti dal comma 3 dell'art. 1 e dall'art. 13 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

Art. 5.

Piano finanziario di rimborso per la cessione di alloggi

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

«4. Su richiesta degli aventi diritto, il rimborso di cui al comma 3 può essere effettuato in unica soluzione all'atto dell'assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. Tale disposizione si applica anche ai piani finanziari di rimborso definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 agosto 2000.

LEANZA

*L'assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca*
SPERANZA

L'assessore regionale per i lavori pubblici
LO GIUDICE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2000 n. 12.

Regolamento ex art. 19, comma 5, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 30 del 23 giugno 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54;

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ed, in particolare, l'art. 19, comma 5, lett. e);

Udito il parere n. 4 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 7 marzo 2000;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 97 del 1° 11 aprile 2000;

Ritenuto di approvare il regolamento ex art. 19, comma 5, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Su proposta dell'assessore regionale per l'industria;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini del computo del canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa di cui all'art. 19, comma 5, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, la misurazione della produzione deve essere effettuata attraverso l'installazione di due strumenti di misura, di cui uno collocato alla sorgente o al pozzo e l'altro all'ingresso dell'impianto di utilizzazione, a cura e spese del concessionario.

2. Le caratteristiche degli strumenti di misura devono essere preventivamente approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio.

3. Gli strumenti di misura devono essere suggellati dal distretto minerario con sigilli in piombo riportanti su una faccia l'emblema della Regione Sicilia e sull'altra la dicitura: «Corpo regionale delle miniere».

4. Tali sigilli non possono essere rimossi dal concessionario se non con la preventiva autorizzazione del distretto ed alla presenza di un funzionario dello stesso ufficio, che dovrà apporre ulteriori sigilli.

5. Il concessionario è responsabile della conservazione ed integrità degli strumenti di misura e dei relativi sigilli.

Art. 2.

1. Il distretto minerario competente per territorio ispeziona periodicamente tutte le apparecchiature ed opere destinate alla misurazione ai fini della verifica del corretto funzionamento e della corretta conservazione degli strumenti e dei relativi sigilli.

2. Il distretto minerario può installare temporaneamente, a fini di controllo, propri strumenti di misura.

Art. 3.

1. Il concessionario deve comunicare alla presidenza della Regione - Direzione personale e servizi generali, all'assessorato regionale dell'industria, all'ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere e al distretto minerario competente per territorio i dati relativi alla produzione mensile ed annuale entro, rispettivamente, i dieci giorni successivi alla fine di ogni mese e di ogni anno.

2. Il concessionario è responsabile della corretta misurazione della quantità di acqua prodotta dalla sorgente o dal pozzo, ferma restando la facoltà dell'amministrazione regionale e del Corpo regionale delle miniere di disporre accertamenti sulla produzione.

3. Le comunicazioni suddette devono essere sottoscritte dal concessionario, che attesta, sotto la propria responsabilità, l'esattezza dei dati in esse contenute.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario esegue il pagamento del canone anticipato fisso di cui all'art. 19, comma 5, lettera a), n. 1 e lettera b) n. 1, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

5. Per le nuove concessioni il pagamento del predetto canone è eseguito dal concessionario entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di conferimento del titolo minerario nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia. Per i successivi pagamenti resta fermo quanto stabilito dal comma 4.

6. Per le produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali superiori a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, il concessionario esegue il pagamento del saldo del canone dovuto entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. Per le produzioni di acque minerali fino a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali fino a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, resta fermo quanto stabilito dall'art. 19, comma 5, lettera a) n. 1 e lettera b) n. 1, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

8. Le ricevute di pagamento di detti canoni sono trasmesse, a cura del concessionario, alla presidenza della Regione - Direzione personale e servizi generali, all'Assessorato regionale dell'industria, all'Ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere e al distretto minerario competente per territorio entro lo stesso termine previsto per l'effettuazione dei pagamenti.

9. Entro il mese successivo ai pagamenti il distretto minerario competente per territorio effettua il controllo della regolarità degli stessi e, per le eventuali inesattezze accertate, assegna al concessionario un termine di otto giorni, decorrenti dalla ricezione della contestazione, per la relativa regolarizzazione.

Art. 4.

1. Per l'anno 1999 il concessionario produce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la quantità di acqua prodotta dalla sorgente o dal pozzo e il relativo canone determinato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

2. Per il periodo successivo al 1999 e, comunque, fino all'installazione degli strumenti di misura e dei relativi sigilli, che deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il concessionario produce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la quantità di acqua prodotta dalla sorgente o dal pozzo.

3. Le dichiarazioni suddette sono trasmesse, a cura del concessionario, alle amministrazioni di cui all'art. 3 entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Il concessionario esegue i pagamenti relativi alla produzione per l'anno 1999 e al canone anticipato fisso di cui all'art. 19, comma 5, lettera a) n. 1 e lettera b) n. 1, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per l'anno 2000, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Il pagamento del saldo del canone per l'anno 2000 è eseguito dal concessionario entro il 31 gennaio 2001.

6. Le ricevute di pagamento di detti canoni sono trasmesse, a cura del concessionario, alle amministrazioni di cui all'art. 3 entro lo stesso termine previsto per l'effettuazione dei pagamenti.

7. Entro il mese successivo ai pagamenti il distretto minerario competente per territorio effettua il controllo della regolarità degli stessi e, per le eventuali inesattezze accertate, assegna al concessionario un termine di otto giorni, decorrenti dalla ricezione della contestazione, per la relativa regolarizzazione.

8. Per i pagamenti eseguiti secondo le disposizioni antecedenti all'entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, la presidenza della Regione - Direzione personale e servizi generali, procede alle eventuali compensazioni.

Art. 5.

1. Il canone di cui all'art. 1 è quantificato secondo il seguente schema di nota di liquidazione, conforme alle disposizioni dettate dall'art. 19, comma 5, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

ACQUE MINERALI.

Produzione annua litri

Determinazione del canone:

a) produzione annua di acqua minerale:	
fino a 5 milioni di litri	L. 10.000.000
(eccedente i 5 milioni di litri e fino a 35 milioni di litri) $\times 2$ L./l	L. —
(eccedente i 35 milioni di litri) $\times 0,025$ L./l	L. —
Totale canone dovuto . . .	L. —

ACQUE TERMALI.

Produzione annua litri

Determinazione del canone:

b) produzione annua di acqua termale:	
fino a 10 milioni di litri	L. 15.000.000
(eccedente i 10 milioni di litri e fino a 50 milioni di litri) $\times 0,5$ L./l	L. —
(eccedente i 50 milioni di litri) $\times 0,009$ L./l	L. —
Totale canone dovuto . . .	L. —

Art. 6.

1. Per le concessioni non in esercizio il concessionario esegue il pagamento del canone dovuto nella misura stabilita dall'art. 19, comma 5, lettera a), n. 1 e lettera b) n. 1, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro il termine di cui agli articoli 3 e 4.

2. Le ricevute di pagamento di detti canoni sono trasmesse, a cura del concessionario, alle amministrazioni di cui all'art. 3 entro lo stesso termine previsto per l'effettuazione dei pagamenti.

3. Entro il mese successivo ai pagamenti il distretto minerario competente per territorio effettua il controllo della regolarità degli stessi e, per le eventuali inesattezze accertate, assegna al concessionario un termine di otto giorni, decorrenti dalla ricezione della contestazione, per la relativa regolarizzazione.

Art. 7.

1. Per il ritardo nel pagamento dei canoni di cui al citato art. 19, commi 1, 2 e 5 legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il distretto minerario competente per territorio applica un interesse compensativo del 2,5 per cento annuo sulla somma dovuta.

Art. 8.

1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 3 maggio 2000.

CAPODICASA

L'assessore per l'industria: MANZULLO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Sicilia il 26 maggio 2000, registro n. 1, Presidenza della Regione, foglio n. 57.

00R0747

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1º marzo 2000, n. 18.

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 39 del 25 agosto 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, recante «Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa» ed, in particolare, l'art. 5;

Udito il parere n. 1421/99 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 12 ottobre 1999;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 19 dell'8 febbraio 2000;

Considerata l'opportunità di fissare mediante regolamento le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, nonché i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da annettere alle agevolazioni e quant'altro necessario per l'attivazione del sistema di intervento determinati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31;

Su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) legge: la legge regionale 28 agosto 1997, n. 31;
- b) Assessorato: l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
- c) assessore: l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
- d) IRFIS: l'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.a.;
- e) CRIAS: la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane;
- f) GURS: la Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia;
- g) GURI: la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2.

Requisiti soggettivi

1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), della legge, aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione Sicilia, possono accedere agli interventi previsti dalla stessa legge solo se rientrano nella definizione comunitaria di piccola impresa, eccezione fatta per il numero dei dipendenti che non deve essere superiore a cinque, esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con un contratto di formazione lavoro.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), della legge, sono altresì ammessi ai benefici previsti:

- a) i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti alla data di presentazione dell'istanza, residenti in un comune della Sicilia;
- b) i disoccupati, residenti nel territorio della Regione Sicilia, per i quali alla data di presentazione dell'istanza risulti permanere, dalle liste di collocamento, lo stato di disoccupazione da almeno un anno;
- c) gli emigrati che risultano residenti in un comune siciliano che siano rientrati in Italia da non oltre un anno alla data di presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti dalla legge.

Art. 3.

Benefici

1. I benefici previsti dalla legge devono essere diretti alla realizzazione, nel territorio siciliano, di programmi di investimento per nuove iniziative, per l'ampliamento e o ammodernamento di attività nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi.

2. S'intende per ampliamento di un'attività economica l'acquisizione aggiuntiva di impianti, di attrezzature e di altri beni duraturi capaci di determinare, unitamente ad un adeguato incremento occupazionale, un aumento della produzione o un miglioramento qualitativo dei prodotti.

3. Si intende per ammodernamento l'introduzione nell'azienda di tecnologie e processi produttivi innovativi, idonei a determinare un incremento di produttività degli impianti e delle attrezzature esistenti.

4. In particolare, i benefici consistono nella concessione:

- a) di finanziamenti a tasso agevolato;
- b) di contributi in conto capitale.

Art. 4.

Finanziamenti a tasso agevolato

1. A favore dei soggetti beneficiari individuati dalla legge può essere concesso un finanziamento non superiore a L. 500 milioni, se trattasi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), della legge, o a L. 600 milioni, se trattasi dei soggetti di cui alla successiva lettera b), della durata massima di dieci anni, di cui due di preammortamento, con l'applicazione di un tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio, pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità di cui all'art. 32, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il tasso è ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se l'impresa richiedente è costituita in forma di cooperativa.

2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi sulle spese, al netto di IVA, necessarie per la realizzazione di programmi che abbiano per oggetto:

- a) l'acquisto o la realizzazione di impianti, attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali, inclusi il costo del franchising ad utilità pluriennale, brevetti ed opere di ingegno, nonché opere murarie per l'adattamento dei locali destinati all'attività aziendale;
- b) l'acquisto di scorte tecniche e di magazzino in misura adeguata all'attività dell'impresa;
- c) l'acquisto di servizi reali di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 5 dicembre 1996, n. 706 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 1997, recante il regolamento attuativo della legge 25 febbraio 1992, n. 215, forniti da società, enti, organismi di servizi specializzati e di servizi di e per la certificazione dei sistemi di qualità del processo e del prodotto;
- d) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere.

3. I macchinari, gli impianti e le attrezzature possono essere acquistati sia «nuovi di fabbrica» che «usati» purché in ottimo stato di conservazione e non superati tecnologicamente.

4. Le spese relative alle lettere b) e c) del precedente comma 2 non possono, in ogni caso, superare, complessivamente considerate, il 20 per cento delle spese di cui alla lettera a) dello stesso comma.

5. Non sono, comunque, ammissibili le spese relative all'acquisto di immobili da destinare a sede dell'attività di impresa e quelle per stipendi e salari.

Art. 5.

Contributi in conto capitale

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 della legge che hanno ottenuto il beneficio di cui all'art. precedente possono essere concessi contributi in conto capitale:

- a) se intendono iniziare una attività di impresa, sulle spese di costituzione e su quelle di gestione in misura non superiore al 60 per cento per il primo anno, al 55 per cento per il secondo anno, e al 50 per cento per il terzo anno, e per un importo annuo, comunque, non eccedente lire 60 milioni;

b) se intendono ampliare e/o ammodernare la loro attività, sulle spese di gestione in misura non superiore al 40 per cento per il primo anno, al 30 per cento per il secondo anno e al 20 per cento per il terzo anno, e per un importo annuo, comunque, non eccedente L. 60 milioni.

2. Non possono, in ogni caso, accedere al contributo in conto capitale le imprese che abbiano operato licenziamenti per riduzione di personale nei tre mesi precedenti alla richiesta di ammissione al beneficio.

3. Le spese di gestione ammissibili al contributo in conto capitale sono soltanto quelle espressamente previste nel programma aziendale (business plan) di cui al successivo art. 7, comma 2 lettera c), nei limiti ritenuti congrui dall'istituto erogante.

4. Le imprese che fruiscono del contributo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo non possono accedere, per il relativo triennio di fruizione, al contributo di cui alla lettera b) dello stesso comma.

5. L'importo dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo non può superare complessivamente nel triennio quello del finanziamento concesso ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 6.

Rispetto della normativa comunitaria

1. Sono esclusi dalla legge i benefici classificabili come aiuti all'esportazione.

2. Per aiuto all'esportazione s'intende qualsiasi aiuto, direttamente legato alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione.

3. Sono, altresì, esclusi dall'applicazione dei benefici previsti dalla legge gli investimenti relativi a:

a) settore delle costruzioni e delle riparazioni navali;

b) settori disciplinati dal trattato 18 aprile 1951 «CECA» e, in particolare quelli riguardanti i prodotti del «carbone» e dell'acciaio», compresi nell'elenco riportato nell'allegato I del predetto trattato;

c) settore dei trasporti;

d) settori concernenti i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità europea.

4. L'applicazione delle misure di aiuto previste dalla legge, valutate in equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.) o in equivalente sovvenzione netta (E.S.N.), non possono in ogni caso superare il limite degli aiuti «de minimis» così come definito dalla commissione delle Comunità europee.

Art. 7.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge deve essere trasmessa apposita domanda di ammissione agli interventi, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, se trattasi d'impresa già esistente, o da uno dei soggetti interessati alla realizzazione di nuova impresa, redatta secondo lo schema che sarà predisposto dall'assessorato e pubblicato nella GURS e diretta alla CRIAS per gli interventi nel settore artigiano e all'IRFIS per quelli nei settori del commercio o dei servizi.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) un progetto di massima, redatto secondo gli schemi che saranno pubblicati unitamente allo schema di domanda, nel quale siano indicate, fra l'altro, le finalità generali dell'iniziativa, le previsioni di sviluppo, le modalità di attuazione, la descrizione delle spese che si intendono effettuare con la somma concessa in prestito ed il numero di addetti che potranno essere assunti per realizzare il progetto proposto;

b) una perizia, sottoscritta da uno o più liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali, esterni alla struttura dell'impresa richiedente, con la quale questi, secondo le rispettive competenze professionali, attestano la validità tecnica del progetto e la congruità

dei costi esposti per la realizzazione del progetto proposto e la validità dei beni acquistati già usati secondo le prescrizioni indicate al comma 3 del precedente art. 4;

c) un programma aziendale contenente le spese che si presume di dover sostenere nell'esercizio in cui si ritiene di potere avviare l'investimento e nei due successivi e, comunque, negli esercizi per i quali viene richiesto il contributo in conto capitale.

3. Copia della domanda e dei documenti indicati al precedente comma 2 devono essere inviati all'assessorato.

4. Le domande e i documenti sono trasmessi all'IRFIS o alla CRIAS in originale e copia, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. È escluso ogni altro mezzo di trasmissione.

5. In sede di prima applicazione le domande dovranno essere presentate entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia del presente regolamento. Le domande eventualmente pervenute prima della prescritta data di pubblicazione non saranno prese in considerazione.

6. Per gli anni successivi le domande dovranno essere presentate entro il termine che sarà stabilito con apposito decreto dell'assessore da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

7. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione dell'istanza fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Procedure e criteri per la concessione delle agevolazioni

1. L'IRFIS o la CRIAS, allo scadere del termine stabilito per la presentazione delle istanze, redigono la graduatoria delle domande ritenute ammissibili prese in considerazione e deliberano la concessione del finanziamento e del contributo, determinandone l'importo, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze e comunque, entro 60 giorni dallo scadere del termine stabilito per la presentazione delle stesse.

2. Sono prese in considerazione le domande relative alla concessione di un finanziamento non inferiore a 30 milioni di lire, complete di tutti gli elementi necessari a permettere una completa valutazione dell'iniziativa, accompagnate dagli allegati previsti al comma 2 del precedente art. 7 ovvero che, mancanti di uno o più elementi o documenti, vengano integrate, su specifica ed analitica richiesta dell'Istituto erogatore entro 30 giorni dalla richiesta di questo, da inoltrare, anch'essa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 20 giorni dalla data di ricezione della domanda.

3. Sono ritenute ammissibili le domande per le quali l'IRFIS o la CRIAS hanno valutato positivamente la fattibilità tecnica e la validità dell'iniziativa.

4. Dell'ammissione o dell'esclusione dai benefici previsti dalla legge dovrà essere data comunicazione ai soggetti richiedenti entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della deliberazione comunicando contestualmente ai soggetti ammessi l'elenco della documentazione necessaria per l'ulteriore prosieguo delle procedure.

5. Ai fini della formalizzazione e dell'erogazione del finanziamento trovano applicazione le disposizioni già vigenti presso l'IRFIS e la CRIAS per analoghe operazioni creditizie.

6. La graduatoria di cui al comma 1 è redatta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

7. Nel caso in cui occorra collocare in graduatoria istanze presentate in pari data si procederà nel modo seguente:

se, avuto riguardo alle disponibilità assegnate ad ogni provincia, le istanze *ex quo* dovessero rientrare tutte quante nella parte della graduatoria coperta dalle disponibilità, queste verranno elencate secondo l'ordine alfabetico della denominazione dell'azienda o del cognome del soggetto promotore;

se, invece, la parte utile della graduatoria interessa soltanto alcune delle istanze *ex quo*, queste verranno ricollocate in graduatoria secondo l'ordine decrescente del rapporto investimento/occupazione aggiuntiva. Se permangono situazioni di parità vengono privilegiate le istanze che in assoluto prevedono un maggior numero di nuovi occupati e, infine, in caso di persistente parità, preferendo quelle che comportano un minore intervento finanziario, quale sommatoria del finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale nei tre anni.

Art. 9.

Procedure per la erogazione dei contributi

1. L'importo del finanziamento è erogato direttamente all'impresa beneficiaria o, su richiesta di questa, alle imprese fornitrici, previa presentazione delle fatture, accompagnate da copia autenticata dei contratti e degli atti conseguenti dai quali possa rilevarsi l'acquisizione parziale o totale dei beni o dei servizi previsti nel progetto ammesso a finanziamento.

2. I contributi in conto capitale sono erogati dopo la chiusura del periodo fiscale, se trattasi di impresa individuale o società di fatto o di persone, e dopo l'approvazione del bilancio di esercizio per le società di capitale, previa presentazione dei documenti giustificativi delle relative spese.

3. Possono essere concessi anticipi del contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento dell'aliquota prevista relativamente alle spese trimestralmente sostenute.

4. In tal caso alla richiesta di anticipo dovrà essere allegata fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia delle erogazioni in acconto.

5. Le spese sulle quali il contributo in conto capitale è erogabile sono quelle incluse nel programma aziendale e ritenute ammissibili dall'istituto erogante.

Art. 10.

Garanzie e privilegi in favore degli enti erogatori

1. Le garanzie da costituire in favore dell'ente erogatore consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni o sulle infrastrutture fisse o durature da acquistare o da realizzare ovvero in fidejussioni bancarie o assicurative.

2. Le attrezzature e gli altri beni materiali ad utilità pluriennale sono vincolati all'esercizio dell'attività di impresa per almeno cinque anni, decorrenti dalla data dell'erogazione finale del finanziamento, salva la facoltà, in caso di obsolescenza tecnologica degli stessi, di procedere alla loro sostituzione previa autorizzazione dell'ente finanziatore.

Art. 11.

Verifiche ed accertamenti

1. L'assessorato, facoltativamente in ogni fase del procedimento ed obbligatoriamente completata la realizzazione dei progetti che prevedono acquisizione o realizzazione di opere concernenti beni immobili, impianti o altri beni duraturi, dispone apposite ispezioni volte a verificare la veridicità dei fatti dichiarati e l'esatto adempimento delle prescrizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

2. Le spese previste per le superiori ispezioni, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono a carico dei beneficiari i quali provvedono al loro rimborso secondo le modalità fissate con il decreto assessoriale n. 2282 del 17 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 57 del 19 novembre 1994.

Art. 12.

Sanzioni

1. L'IRFIS e la CRIAS, di concerto con l'assessorato, provvedono alla pronuncia di decadenza dell'agevolazione quando:

a) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti nei cinque anni successivi la erogazione finale del finanziamento, ovvero sostituiti nello stesso periodo senza l'autorizzazione dell'ente finanziatore;

b) gli investimenti e le spese di gestione oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ammessi anche ad altre agevolazioni;

c) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge e dal presente regolamento;

d) l'impresa non stipula ovvero rescinde o risolve il contratto di finanziamento.

2. Nei casi in cui si proceda a pronuncia di decadenza delle agevolazioni concesse, dopo l'avvenuta erogazione anche parziale delle stesse, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire, entro 30 giorni

dalla richiesta dell'ente concedente ed in unica soluzione, le somme percepite maggiorate dagli interessi legali calcolati dalla data di riscossione a quella di effettivo versamento.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge è posto a carico, secondo le rispettive competenze, del fondo a gestione separata istituito presso la CRIAS ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e del fondo a gestione separata istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modificazioni, entro i limiti di finanziamento previsti dalla legge e secondo quanto stabilito all'art. 4, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, nonché dei successivi rifinanziamenti a carico di fondi regionali o extraregionali.

Art. 14.

Criteri per la scelta dei settori specifici

1. In sede di prima applicazione sono ammissibili ai benefici previsti dalla legge fino alla concorrenza dei finanziamenti disponibili, tutti gli interventi rientranti nei settori indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della stessa legge.

2. Per gli anni successivi l'assessore determinerà, con il decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 7, comma 6, del presente regolamento, i settori nell'ambito esclusivo dei quali potranno essere ammessi a beneficio i progetti proposti, avendo cura di privilegiare i settori che utilizzano prevalentemente materie prime, beni o servizi prodotti nel territorio siciliano.

Art. 15.

Verifica stato di attuazione

1. Anche al fine di consentire all'assessorato di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 4 della legge, l'IRFIS e la CRIAS sono tenuti a produrre allo stesso Assessorato entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario una dettagliata relazione contenente i dati e le notizie sullo stato di attuazione della legge, nonché l'elenco di tutte le istanze ammesse ai benefici.

Art. 16.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 1° marzo 2000

CAPODICASA

*L'assessore regionale per la cooperazione,
il commercio l'artigianato e la pesca: BATTAGLIA*

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Sicilia, il 20 luglio 2000, registro n. 1, presidenza della Regione, foglio n. 131

00R0745

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2000, n. 7.

Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 22 del 17 luglio 2000).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Canoni di locazione

1. Il canone di locazione deve garantire il pareggio tra i costi e i ricavi di amministrazione ed è diretto a compensare:

a) le spese di amministrazione, di gestione e di manutenzione degli alloggi, ivi compresi gli oneri fiscali;

b) una quota delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi, stabilita in misura pari allo 0,50 per cento annuo del valore locativo dei medesimi, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, con esclusione di quelli di cui alla fascia A del prospetto allegato alla presente legge.

2. Gli assegnatari sono comunque tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi, calcolato sul complesso degli immobili gestiti ovvero su gruppi di essi, secondo criteri stabiliti con decreto dell'assessore regionale dei lavori pubblici.

3. Il canone di locazione, calcolato secondo le modalità di seguito elencate, non potrà essere inferiore al costo di gestione determinato in lire 6.000 mensili per vano.

4. Il canone di locazione concorre altresì ad alimentare il fondo di cui all'art. 5 per la quota dello 0,50 per cento.

5. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

6. Al fine di verificare il conseguimento del pareggio di costi e ricavi sulla base dei canoni di locazione determinati dalla presente legge, gli enti gestori trasmettono alla giunta regionale, contestualmente al bilancio di previsione, un prospetto dimostrativo. Tale prospetto, redatto secondo le modalità indicate dalla giunta regionale, è finalizzato all'adozione da parte della giunta medesima, sentiti gli enti gestori, la commissione consiliare competente per materia e le organizzazioni sindacali di categoria, di eventuali provvedimenti circa la modifica dei canoni e dei costi di gestione per vano convenzionale. La giunta regionale potrà individuare misure alternative idonee ad assicurare il rispetto di tale vincolo finanziario.

Art. 2.

Canone di riferimento

1. In via transitoria e sino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane, il canone di riferimento è determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge n. 392 del 1978, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. Il costo base di produzione degli alloggi è determinato da quanto previsto all'art. 14 della legge n. 392 del 1978; per gli immobili ultimati nelle singole annualità successive al 31 dicembre 1975, viene riconosciuto il costo base di produzione a metro quadrato annual-

mente stabilito dalla Regione per i programmi edilizia sovvenzionata, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 1990, n. 14.

3. Per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al comma 5, dell'art. 13 della citata legge n. 392 del 1978.

4. Il coefficiente di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, relativo all'area in godimento esclusivo è applicabile ad una superficie massima non superiore a quella totale dell'alloggio di cui è pertinenza.

5. In riferimento ai coefficienti correttivi costo base degli alloggi relativi alla tipologia si applicano quelli previsti dalla legge regionale n. 13 del 1989, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 1990.

6. La tipologia è determinata previa verifica della rispondenza della categoria catastale caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza, l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale ed applicare in via provvisoria la categoria proposta per la revisione medesima.

7. In relazione all'ubicazione è fatta salva la facoltà dei comuni di individuare, anche su proposta dell'ente gestore, zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relativa a singoli edifici o a complessi insediativi, anche relazione all'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio; per gli alloggi individuati dai comuni si applica il coefficiente 0,90, mentre lo stesso coefficiente trova applicazione per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, ovvero in frazioni con meno di cinquemila.

8. Nei confronti degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sui quali non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il canone di locazione è diminuito di un punto percentuale per ogni anno di vetustà eccedente trent'anni. L'abbattimento non può eccedere i 20 punti percentuali ed il canone, così rideterminato, non può, in tutti i casi, essere inferiore al minimo previsto dall'art. 1, comma 3.

Art. 3.

Determinazione dei canoni di locazione

1. Il canone di locazione è determinato in funzione del canone di riferimento degli alloggi e delle condizioni reddituali familiari degli assegnatari, nelle misure indicate nell'allegato A.

2. Vengono collocati nella fascia A dell'allegato A gli assegnatari con reddito imponibile annuo non superiore a due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da pensione, lavoro dipendente, trattamento di cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione e assegno del coniuge separato o divorziato. Ai fini della collocazione degli assegnatari nelle fasce B, C e D, il reddito imponibile annuo complessivo indicato nel prospetto allegato è ridotto di un milione per ogni altro componente il nucleo familiare non percettore di reddito, sino ad un massimo di sei milioni. Inoltre, la parte di reddito proveniente da lavoro dipendente è computata al 60 per cento.

3. Ai fini della determinazione del canone di locazione, il reddito annuo complessivo imponibile è ridotto, per gli assegnatari collocati nelle fasce B, C e D, di lire 1.000.000 per ogni familiare non percettore di reddito. Inoltre, la parte di reddito proveniente da lavoro dipendente è computata al 60 per cento.

4. Le percentuali del canone di locazione commisurate al reddito annuo sono ridotte, per gli assegnatari collocati nelle fasce A, E e C dell'allegato A, di mezzo punto percentuale per ogni componente fiscalmente a carico eccedente il nucleo familiare di due unità. La riduzione non può comunque eccedere i due punti percentuali.

5. Qualora il canone di locazione dell'assegnatario collocato nella fascia D1 dell'allegato A) risulti inferiore al canone massimo applicabile per alloggio di pari valore locativo della fascia precedente, si applica un canone pari al suddetto canone massimo incrementato di un punto percentuale del canone di riferimento per ogni milione eccedente il limite di lire 42.000.000.

6. Nei casi in cui gli assegnatari non presentino all'ente gestore la documentazione comprovante la loro situazione reddituale, l'ente gestore li invita ad adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato riscontro entro i successivi sessanta giorni o di riscontro negativo, l'ente gestore applica un

canone non inferiore, in percentuale, a quello di cui al comma 5. Il medesimo canone viene applicato anche nei confronti degli occupanti abusivi, fatta eccezione per coloro che siano in attesa della regolarizzazione della loro posizione ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 17, degli articoli 4, come modificato dall'art. 9, comma 9, della presente legge, e 7 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22.

7. Per il recupero delle somme arretrate nel pagamento delle maggiori misure di canone applicato dagli enti gestori al fine di dare attuazione al punto 8.7 della delibera CIPE del 13 marzo 1995, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 28 maggio 1990, n. 14.

8. Agli alloggi costruiti dagli I.A.C.P. o da altri enti o da consorzi, comunque denominati, e assegnati ai profughi ai sensi dell'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, si applicano, per la determinazione del canone di locazione, i benefici di cui all'art. 24 della legge n. 137 del 1952 e dell'art. 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.

9. Per l'alienazione degli alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modifiche e integrazioni, si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, secondo l'interpretazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5075/III.19.10.6.1 del 18 maggio 1999.

Art. 4.

Canoni di locazione di locali adibiti ad uso non abitativo

1. Gli enti gestori determinano annualmente il canone di locazione degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione sulla base dei valori correnti di mercato, esclusi i posti macchina di pertinenza degli alloggi.

2. Per i locali assegnati ad uso sociale e comunque senza fine di lucro, i canoni relativi determinati secondo il disposto del comma 1, sono ridotti nella misura del 40 per cento.

3. Per i locali già assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge si procede all'adeguamento dei canoni ai sensi del comma 1, del presente articolo a partire dalla scadenza dei contratti in essere; per l'adeguamento dei canoni di cui al comma 2, si procede a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Fondo sociale

1. È costituito un fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione, di quello per il rimborso all'ente gestore delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio e di quelle dipendenti da eventuali servizi prestati dagli stessi enti, nonché degli oneri dipendenti da situazioni di morosità e di quelli condominiali.

2. Le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono determinate con delibera della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore dei lavori pubblici a termini dell'art. 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. Tale delibera è approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il fondo è alimentato da contributi regionali determinati annualmente con legge di bilancio e da una quota annuale delle entrate dei canoni di locazione di edilizia residenziale pubblica nella misura dello 0,5 per cento. Annualmente la giunta regionale informa la competente commissione consiliare sulla gestione del fondo sociale.

4. La gestione del fondo è affidata agli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica. La concessione dei benefici del fondo è, in ogni caso, subordinata all'accertamento, da parte dei competenti servizi comunali, delle condizioni di effettivo disagio.

Art. 6.

Accertamento periodico dei redditi degli assegnatari

1. Gli enti gestori degli alloggi riaccertano annualmente la situazione reddituale degli assegnatari i quali sono tenuti a produrre la documentazione per tale fine richiesta.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari conseguente al riaccertamento di cui al comma 1, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello, nel quale è stato effettuato il riaccertamento medesimo.

3. Qualora l'assegnatario compri una riduzione del proprio reddito derivante da perdita del posto di lavoro o altra grave causa, ha diritto di ottenere che la revisione della propria collocazione ai fini del calcolo del canone abbia effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificata la riduzione del reddito.

4. L'assegnatario che usufruisce dei benefici di cui al comma 3, è tenuto ad informare l'ente gestore del venir meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione della revisione entro trenta giorni dal nuovo evento. Gli enti gestori, in tali casi, provvedono alla revisione della posizione dell'assegnatario comunicando il nuovo valore del canone locativo, dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'incremento del reddito.

Art. 7.

Morosità pregresse

1. Al fine di eliminare il contenzioso esistente con gli assegnatari a causa di morosità pregresse o ai quali sia stato applicato un canone sanzione per non aver presentato la documentazione reddituale o averla presentata incompleta, il canone di locazione va rideterminato per ciascun periodo reddituale di riferimento con la collocazione nelle rispettive fasce di appartenenza e con la normativa vigente negli stessi periodi.

2. A tal fine gli interessati, per sanare le posizioni debitorie in essere alla data di pubblicazione della presente legge, presentano domanda, su apposito modulo predisposto e inviato dall'ente gestore, producendo la documentazione reddituale dei relativi periodi.

3. L'ente gestore, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione, provvede a notificare all'assegnatario in dettaglio l'ammontare dei canoni arretrati. Tale debito, su domanda, può essere rateizzato in un termine massimo di cinque anni. Le somme dovute non sono gravate di interessi legali o di mora, purché l'assegnatario non superi il limite di reddito previsto per la decadenza dall'assegnazione dalle norme in vigore.

4. Alla data di accettazione, entro trenta giorni dalla notifica mediante la sottoscrizione del debito pregresso, consegue il venir meno dello status moroso nonché dei procedimenti legali in atto.

5. Nei confronti degli assegnatari che non regolarizzano la loro posizione debitoria l'ente gestore attiva le procedure di decadenza dall'assegnazione per il rilascio dell'alloggio.

Art. 8.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13

1. Al comma 2, dell'art. 15, della legge regionale n. 13 del 1989, dopo «d'ultimazione degli alloggi stesse» aggiungere: «Qualora si tratti di alloggi di risulta il comune provvede a formulare la richiesta della documentazione mediante messo comunale e gli interessati devono presentarsi entro quarantotto ore dal ricevimento, pena la decadenza, e, nella more della produzione della documentazione, rilasciano apposita dichiarazione autocertificata attestante i requisiti e le condizioni soggettivi e oggettivi».

2. Il comma 4, dell'art. 15, della legge regionale n. 13 del 1989 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora venga accertata da parte del comune la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti di cui all'art. 2 o un mutamento delle condizioni soggettive o oggettive assunte a base delle posizioni in graduatoria, il comune stesso trasmette la documentazione alla commissione di cui all'art. 8, la quale provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

3. Dopo il comma 12, dell'art. 18 della legge regionale n. 13 del 1989 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Qualora si tratti di alloggi di risulta, gli stessi devono essere assegnati ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria e da questi occupati stabilmente entro e non oltre tre giorni dalla consegna. Trascorso tale termine si provvede a nuova assegnazione.».

Art. 9.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 22

1. L'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 — 1. Al fine di disciplinare l'eccezionale e particolare situazione del comune di Carbonia, la I.A.C.P. della provincia di Cagliari predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei piani di vendita di cui alla legge n. 560 del 1993, uno specifico piano concernente la cessione delle unità immobiliari ad uso abitativo e non abitativo e delle aree già di proprietà I.A.C.P. della società Mineraria Carbonifera Sarda di Carbonia e trasferite allo I.A.C.P. della provincia di Cagliari a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 dicembre 1974.

2. Tale piano, oltre al programma di cessione degli alloggi, deve prevedere:

a) la cessione delle unità immobiliari adibite in modo esclusivo ad uso non abitativo, seppure non ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità di cui all'art. 1, commi 16, 17, 18, 19 e 20 della legge n. 560 del 1993;

b) la cessione di alloggi impropri o resi abitabili a cura degli occupanti, la cui alienazione ritenuta utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato dallo I.A.C.P. di Cagliari;

c) la cessione di eventuali corpi aggiunti realizzati interamente a spese degli assegnatari entro il terreno di proprietà dello I.A.C.P., di pertinenza delle unità immobiliari;

d) la cessione delle aree che per collocazione o dimensione o stato di compromissione non siano utilizzabili per l'attività edificatoria dell'ente gestore;

e) la cessione di tutte le aree che sono richieste dal comune di Carbonia.

3. La cessione delle aree di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, deve essere preceduta dall'individuazione, nel piano urbanistico comunale e nel piano per l'edilizia economica e popolare, sia del previsto fabbisogno complessivo di edilizia abitativa, sia delle necessarie opere infrastrutturali e di urbanizzazione.

4. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 2, è determinato in funzione del valore catastale derivante dalla classe catastale originaria, ovvero del valore catastale attuale con deduzione del valore delle opere realizzate in proprio dagli occupanti.

5. Il prezzo di cessione di eventuali corpi aggiunti di cui alla lettera c) del comma 2, è determinato esclusivamente in corrispondenza del valore dell'area di sedime e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione al momento dell'atto di cessione.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo cedute in attuazione del presente articolo, si procede ad adeguare gli atti relativi a richiesta degli interessati che si impegnano, contestualmente, ad assicurare gli eventuali costi per l'adeguamento.

7. Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree di cui alla lettera d) del comma 2, e per le modalità di pagamento si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 18, della legge n. 560 del 1993.

8. Il prezzo di cessione delle aree di cui alla lettera e) del comma 2 è determinato di intesa tra lo I.A.C.P. della provincia di Cagliari e il comune di Carbonia, previo parere dell'ufficio tecnico erariale.

9. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 1989, prorogato dall'art. 9 della legge regionale n. 17 del 1991 e dall'art. 7, comma 1, della presente legge, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.»

Art. 10.

Utilizzo del fondo sociale

1. I contributi previsti dalla presente legge trovano limite nella dotazione annua del fondo di cui all'art. 5 e, pertanto, le richieste che eccedono tali disponibilità non costituiscono diritto all'erogazione del contributo.

Art. 11.

Comunicazione sulle modalità di determinazione del canone

1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, all'atto di richiesta del canone, sono tenuti a comunicare agli assegnatari il computo analitico di come si è addivenuto alla determinazione del canone di locazione richiesto.

Art. 12.

Scioglimento del Consorzio I.A.C.P.

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è sciolto il consorzio fra gli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) della Sardegna e si procede alla sua liquidazione.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 500.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione 09 - Industria - cap. 09045-08.

Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali (art. 3, 4 e 16 legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, art. 31, legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 31, comma 1, legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, art. 40, comma 1, legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, art. 28, comma 2, legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 e art. 4, comma 3 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4):

2000 L. 500.000.000;

2001 L. 500.000.000;

2002 L. 500.000.000.

In aumento 08 - Lavori pubblici - cap. 08116 (NI).
2.1.2.4.1.4.07.26 (04.01).

Somme da versare annualmente al «Fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica» (art. 5 della presente legge):

2000 L. 500.000.000;

2001 L. 500.000.000;

2002 L. 500.000.000.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con il capitolo n. 08116 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 5 luglio 2000

FLORIS

Allegato A
(Art. 8.)

REQUISITO DELLA CAPACITA' FINANZIARIA

Ai fini della dimostrazione del requisito della capacità finanziaria, dovrà essere prodotta dagli interessati una attestazione di affidamento secondo il seguente schema:

CARTA INTESTATA (dell'azienda od Istituto di Credito ovvero di Società Finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi) ATTESTAZIONE A richiesta dell'interessato, si attesta che questo Istituto (o Società) ha concesso al Sig. nella forma tecnica di un affidamento di lire 50.000.000 (cinquantamila milioni). li L'azienda si impegna a comunicare alla Regione Piemonte ogni variazione relativa all'affidamento in oggetto. ISTITUTO DI CREDITO (Azienda - Società Finanziaria) (timbro e firma)

A titolo indicativo, sono ritenute idonee le seguenti forme tecniche:

- scoperto in c/c per Vs. Transitorie esigenze di cassa;
- linea di credito utilizzabile per scoperto di conto ed ogni altra occorrenza bancaria;
- scoperto;
- apertura di credito per anticipo fatture confermate;
- scoperto di c/c smobilizzo credito;
- scoperto di c/c;
- sconto di portafoglio;
- apertura di credito;
- apertura di credito e di finanziamento;
- personalfido e apertura di credito;
- credito da utilizzare in c/c in modo rotativo quale anticipo fatture e/o ricevute bancarie;
- castelletto/DIE (Disponibilità Immediata Effetti).
- La dimostrazione del requisito della capacità finanziaria non può essere effettuata, per raggiungere la somma prescritta, frazionatamente da più Istituti di Credito in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione alla capacità finanziaria.

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2000, n. 8.

Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 22 del 17 luglio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Fino alla completa riforma del settore del trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la Regione, allo scopo di assicurare le condizioni socioeconomiche di continuità territoriale tra la Sardegna e le sue isole minori sedi di centri comunali o di periferici agglomerati residenziali, è autorizzata a garantire, mediante congrue agevolazioni tariffarie, l'esercizio del costituzionale diritto dei cittadini alla mobilità sulle tratte marittime tra tali isole e i prospicienti porti sardi.

2. L'agevolazione su tali tratte è limitata ai soli collegamenti notturni sia ordinari che di emergenza effettuati da imprese di navigazione che non beneficino già per le tratte medesime di agevolazioni e finanziamenti pubblici.

Art. 2.

Direttive generali

1. La Regione, ai fini dell'affidamento del servizio con procedura concorsuale, definisce, sentiti i comuni interessati, con direttiva di programma:

a) le specifiche relazioni di traffico marittimo ammissibili alle agevolazioni ed i loro specifici approdi;

b) i requisiti delle imprese: esse devono essere proprietarie dei mezzi utilizzati, dare garanzia di capacità tecnica ed affidabilità in virtù di esperienza maturata nel settore;

c) la tipologia delle navi;

d) i criteri di fissazione delle tariffe;

e) il numero e gli orari delle corse;

f) la durata massima dei contratti;

g) la previsione dell'onere finanziario annuale da porre a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Norme transitorie

1. Al fine di evitare l'interruzione dei collegamenti marittimi notturni da e per le isole di San Pietro e La Maddalena, sulle tratte Carloforte - Calasetta e La Maddalena - Palau, la Regione è autorizzata a prorogare per l'anno 2000, i contratti d'appalto in essere alla data del 31 dicembre 1999.

2. L'art. 49 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è abrogato.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 3.600.000.000 per l'anno 2000 e in L. 3.000.000.000 per gli anni successivi.

2. Agli stessi oneri si fa fronte con gli stanziamenti recati dal capitolo 13039 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e dal corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 10 luglio 2000

FLORIS

00R0634

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2000, n. 9.

Abrogazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Contributi ad imprese di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 22 del 17 luglio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 19 aprile 1985, n. 9, modificata dal comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994) e dall'art. 23 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), in materia di contributi ad imprese o enti operanti nell'Isola esercenti servizi di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 10 luglio 2000

FLORIS

00R0635

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2000, n. 10.

Convalidazione del decreto del Presidente della giunta regionale del 29 giugno 1999, n. 92, relativo al prelevamento della somma di L. 75.901.800 dal Fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 08004 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici. Pagamento indennità di espropriazione ed interessi legali a favore della Ditta Sanna Natale in esecuzione di sentenza della Corte d'Appello di Cagliari.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 92 del 29 giugno 1999 concernente il prelevamento della somma di L. 75.901.800 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a favore del capitolo 08004 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici concernente:

«Spese per la costruzione e per l'arredamento del palazzo del consiglio regionale nell'area di via Roma in Cagliari e per l'acquisizione del Palazzo Viceregio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, relative spese per la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione, assistenza, collaudo, nonché notarili e fiscali (legge regionale 16 giugno 1980, n. 19 e art. 14, legge regionale 28 maggio 1985, n. 12). Spese per la sistemazione delle aree limitrofe alla nuova sede del consiglio regionale nella via Roma in Cagliari e per l'acquisizione dello stabile sito nel tratto immediatamente adiacente alla sede del consiglio regionale all'angolo tra le vie Roma e Porcile, per il completamento dei lavori del palazzo del consiglio regionale (legge regionale 26 febbraio 1986, n. 22, art. 12, legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, art. 14, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, art. 15, legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, art. 6, comma 2, legge regionale 28 settembre 1990, n. 43 e art. 37, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 10 luglio 2000

FLORIS

00R0636

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2000 n. 11.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1997 e del rendiconto dell'azienda foreste demaniali della Regione per lo stesso anno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 23 del 27 luglio 2000)

(Omissis).

01R0654

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2000 n.12.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1998 e del rendiconto dell'azienda foreste demaniali della Regione per lo stesso anno

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 23 del 27 luglio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconti

1. Il rendiconto generale della Regione e il rendiconto dell'azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio finanziario 1998 sono approvati nelle risultanze di cui ai successivi articoli.

RENDICONTO DELLA REGIONE

Art. 2.

Entrate

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti, e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1998 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in L. 8.362.059.380.483.

01R0655

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2000, n. 13.

Differimento della soppressione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 23 del 27 luglio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E' differita al 1° gennaio 2001 la soppressione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Sardegna, disposta dall'art. 16 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 28.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dall'azienda delle foreste demaniali della Regione sarda nel periodo intercorrente tra il 31 marzo 2000 e la data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti egualmente salvi i provvedimenti adottati nel medesimo periodo dall'assessorato della difesa dell'ambiente in materia di lavori di sistemazione idraulico-forestale.

Art. 2.

1. All'art. 12 della legge regionale n. 24 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole «dal 31 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2001»;

b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. E' altresì trasferito alle dipendenze dell'ente dal 1° gennaio 2001 il personale in servizio, nei dodici mesi precedenti, presso gli uffici periferici dell'azienda delle foreste demaniali e degli ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale.

5. Il restante personale in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell'azienda delle foreste demaniali e degli ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e a turno, regolato dai contratti collettivi del settore forestale, è trasferito anch'esso dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell'ente e conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.

6. La dotazione organica del personale dell'ente, fino all'approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1, 4 e 5, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei dodici mesi precedenti il 31 dicembre 2000, soggetto all'avviamento ai termini dell'art. 5, comma 1, numero 4, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, ferma restando la stessa durata dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della medesima disposizione.»

Art. 3.

1. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1999 le parole «31 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2001».

Art. 4.

1. L'art. 17 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — 1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 137.500.000.000 per l'anno 2000, in L. 35.000.000.000 per l'anno 2001 ed in L. 61.000.000.000 per l'anno 2002 e successivi e fanno carico ai sottoscritti capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

02 - Affari generali

Cap. 02159 — Spese per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonché per pubblicazioni e simili (art. 69, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2):

2002 - L. 800.000.000;

Cap. 02159/01 — Contributi per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, art. 14, legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, legge regionale 9 giugno 1994, n. 29 e art. 35, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8):

2002 - L. 300.000.000

03 - Programmazione

Cap. 03017 — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 5 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articoli 33 e 34 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5):

2001 - L. 23.950.000.000

2002 - L. 7.000.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8) della tabella B, allegata alla legge finanziaria

04 - Enti locali

Cap. 04001 — Indennità e compensi ai componenti dei comitati di controllo (articoli 48 e 49, legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4 e art. 11, comma 3, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1):

2002 - L. 600.000.000

Cap. 04011 — Contributi annui alle compagnie barracellari per spese generali e d'equipaggiamento e premi annui a favore delle compagnie barracellari che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali (art. 28, comma 1, punto 2), e 29, legge regionale 16 luglio 1988 n. 25):

2002 - L. 4.000.000.000

Cap. 04023 — Spese per fitti di locali, canoni e locazioni finanziarie per l'acquisizione di beni immobili e mobili; spese per i locali della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite della Corte dei Conti (art. 10, decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 (spesa obbligatoria):

2002 - L. 3.000.000.000

Cap. 04025 — Spese per la pulizia e il riscaldamento di locali per l'esercizio di impianti idrici, elettrici e per il gas:

2002 - L. 2.000.000.000

Cap. 04026 — Spese per l'esercizio di impianti telefonici:

2002 L. 1.000.000.000

Cap. 04159/01 — Contributi ai comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali per la formazione di piani di assetto organizzativo dei litorali (articoli 16, 17 e 41 e titolo IV, legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e art. 2, legge regionale 8 luglio 1993, n. 28):

2002 - L. 1.000.000.000

05 - Difesa ambiente

Cap. 05036/02 — Contributo annuo all'ente foreste della Sardegna, quota per spese correnti (legge regionale 9 giugno 1999, n. 24):
2000 - L. 127.500.000.000

Cap. 05036/03 — Contributo annuo all'ente foreste della Sardegna - quota per investimenti (legge regionale 9 giugno 1999, n. 24):
2000 - L. 10.000.000.000

09 - Industria

Cap. 09037 — Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (articoli 4 e 5, legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 55, legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, art. 2, comma 1, legge regionale 30 dicembre 1985, n. 37, art. 13, comma 1, legge regionale 1º ottobre 1993, n. 50 e art. 11, lett. a), legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36):

2002 - L. 10.000.000.000

12 - Sanità

Cap. 12133/02 — Somme da attribuire alle aziende USL ed alle aziende ospedaliere della Sardegna ad integrazione della quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente:

2001 - L. 11.050.000.000

2002 - L. 31.300.000.000

In aumento

05 - Difesa dell'ambiente

Cap. 05017 — Spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale e per l'attività vivaistica in correlazione a quella di rimboschimento (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, legge 8 gennaio 1952, n. 32, legge regionale 21 agosto 1980, n. 26, legge regionale 13 giugno 1989, n. 40 e art. 29, legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37):

2000 - L. 132.500.000.000

Cap. 05036/01 — Contributo annuo all'azienda foreste demaniali della Sardegna - quota per investimenti (art. 39 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5):

2000 - L. 5.000.000.000

Cap. 05036/02 — Contributo annuo all'ente foreste della Sardegna - quota per spese correnti (legge regionale 9 giugno 1999, n. 24):
2001 - L. 35.000.000.000

2002 - L. 57.000.000.000

Cap. 05036 — Contributo annuo all'ente foreste della Sardegna - quota per investimenti (legge regionale 9 giugno 1999, n. 24):

2002 - L. 4.000.000.000

Art. 5.

1. All'art. 18 della legge regionale n. 24 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 3 le parole «31 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3 bis. I lavori forestali, i cui programmi e le relative perizie siano stati approvati dall'Assessorato della difesa dell'ambiente sia sul piano tecnico che economico e che debbano concludersi nel corso dell'anno 2001, sono gestiti fino all'esaurimento dall'Ente, che si avvale di funzionari delegati. A tal fine, i fondi destinati al suddetto scopo, allocati nei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente, sono trasferiti, con apposito atto amministrativo dell'organo competente, in appositi capitoli per spese in conto capitale del bilancio dell'ente.»;

c) nel comma 5 le parole «31 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000».

Art. 6.

1. È approvato il bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario 2000 nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 18 luglio 2000

FLORIS

(Omissis).

01R0656

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2000, n. 14.

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 23 del 27 luglio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999

1. È istituito, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, il centro di documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione.

2. Per l'istituzione ed il funzionamento del centro di cui al comma 1 e per l'attuazione delle funzioni attribuite alla Regione dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», è autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di L. 900.000.000 (cap. 05014/33).

Art. 2.

Procedure per l'approvazione del piano di tutela delle acque

1. Il piano di tutela delle acque, di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, è redatto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente con la partecipazione delle province e dell'autorità d'ambito per il servizio idrico integrato.

2. Conclusa la prima fase di redazione del piano, la giunta regionale approva, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, e presenta al consiglio regionale un documento sintetico contenente nelle linee generali l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale da perseguire, le fondamentali misure di tutela qualitative e quantitative da

adottare, l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità e costi, le misure generali per la verifica dell'efficacia degli interventi.

3. Sul documento il consiglio si pronuncia entro novanta giorni, decorsi i quali esso s'intende approvato.

4. L'Assessorato dell'ambiente, sulla base dell'attività preparatoria ed in conformità alle linee-guida approvate dal consiglio regionale, provvede alla stesura definitiva del piano, che è approvato dalla giunta regionale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. Nelle more dell'approvazione del piano di tutela, devono essere attivati gli schemi fognario-depurativi già realizzati in conformità al vigente piano Regionale di risanamento delle acque (PRRA), così come definito dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni. Devono, altresì, essere realizzati e attivati gli schemi fognario-depurativi previsti nel citato PRRA, salvo l'adozione di soluzioni tecniche alternative ecologicamente compatibili ed economicamente più vantaggiose, secondo i criteri previsti dal citato decreto legislativo n. 152 del 1999. Fatte salve le sanzioni penali previste dal decreto legislativo n. 152 del 1999, in caso di accertata inadempienza a quanto previsto dal presente comma, nei confronti dei titolari degli scarichi di acque reflue urbane si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo V del citato decreto legislativo n. 152 del 1999 secondo le fattispecie ed i criteri ivi stabiliti.

Art. 3.

Disposizioni in materia di autorizzazioni agli scarichi

1. In materia di autorizzazioni agli scarichi si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le norme recate dal decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. In deroga all'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999, è attribuita ai comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico fuori dalle pubbliche fognature delle acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati inferiori o uguali a 100 abitanti equivalenti.

3. In deroga all'art. 56, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo provvedono le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. I comuni e le province destinano i proventi delle sanzioni amministrative da essi irrogate alle finalità di cui all'art. 57 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.

4. È attribuita alle province la competenza al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999. Dette autorizzazioni comprendono l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di cui all'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

5. Il riutilizzo ai fini irrigui o produttivi delle acque reflue urbane, industriali e domestiche, previo adeguato trattamento, è da intendersi, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 1999, come risorsa idrica non convenzionale restituita in ambiente o in ciclo produttivo, complementare allo scarico in corpo idrico superficiale, soggetto a preventiva comunicazione ai comuni interessati e alle province, con modalità di utilizzo secondo apposita direttiva emanata dall'assessorato della difesa dell'ambiente. La mancata preventiva comunicazione, l'inosservanza delle modalità e siti di utilizzo dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni stabiliti nella direttiva citata, sono perseguiti con sanzioni amministrative da L. 2 milioni a 10 milioni.

6. Al fine di consentire alla Regione la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmettere all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999 nonché quelle prescritte dalla disciplina comunitaria, le province, i comuni e gli enti titolari di strutture acquedottistiche, fognarie e depurative e/o di sistemi di monitoraggio sulla qualità delle acque sono tenuti a trasmettere all'assessorato della difesa dell'ambiente i relativi dati.

Art. 4.

Spese per il funzionamento della sezione regionale del catasto dei rifiuti

1. Per il funzionamento della sezione regionale del catasto dei rifiuti previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 nell'anno 2000 (cap. 05014/34).

Art. 5.

Interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti inquinati

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, è sostituito dal seguente:

«1. l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai comuni e alle province interventi urgenti di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, secondo la pianificazione regionale di settore e specifici programmi provinciali».

2. Per la realizzazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate dallo smaltimento incontrollato di rifiuti è autorizzata nell'anno 2001 la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 6.

Spese per la realizzazione di impianti di depurazione

1. Per la realizzazione di impianti di depurazione è autorizzata, negli anni 2000 e 2001, la spesa di lire 4.000.000.000 per ciascun anno (cap. 05013/10).

Art. 7.

Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali

1. Il completamento degli interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento di rifiuti, finanziati dall'amministrazione regionale con le procedure di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 22 aprile 1967, n. 24, è portato a compimento, su richiesta degli enti interessati, secondo le previsioni di cui agli articoli 4 e 10 della stessa legge regionale n. 24 del 1987 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Spese per la realizzazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti

1. Per la realizzazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 nell'anno 2000 e di L. 1.000.000.000 nell'anno 2001 (cap. 05012/03).

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna»

1. Al comma 1 dell'art. 48 (specie di fauna selvatica cacciabile) della legge regionale n. 23 del 1998, alla voce uccelli, sottovoce migratori, sono soppresse le seguenti specie:

Passera mattugia - (*Passer montanus*)

Passera oltremontana - (*Passer domesticus*)

Sturno - (*Sturnus vulgaris*)

Pittima reale - (*Limosa limosa*)

2. Nel comma 1 dell'art. 59 sono abrogate le seguenti parole: «alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo».

3. Al comma 2 del medesimo art. 59 si sono aggiunte le parole: «nonché il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree di cui al comma 3 fino alla istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi».

4. Prima del comma 2 dell'art. 80 è inserito il seguente:

«02. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio».

5. Dopo il comma 2 *bis* dell'art. 96 è inserito il seguente comma:

«2 *ter*. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio non è richiesto il pagamento della tassa per il rilascio dell'abilitazione venatoria. Il rilascio di tale atto è subordinato al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'art. 22 della legge regionale n. 32 del 1978».

6. Nel comma 2 dell'art. 72 è abrogato il seguente periodo:

«agli appartenenti al corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni»

Art. 10.

Indennizzo in conseguenza di eccezionali eventi naturali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che, per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico, abbiano subito la perdita o il danneggiamento di strutture o attrezzature, un risarcimento fino al 60 per cento del danno subito.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un indennizzo alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico abbiano subito la compromissione del bilancio aziendale. L'indennizzo non può essere superiore al 60 per cento del mancato reddito derivante dagli eccezionali eventi naturali.

3. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere le provvidenze di cui ai commi precedenti per i medesimi eventi verificatisi negli anni 1997, 1998 e 1999.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in L. 3.000.000.000 per l'anno 2000, di cui una somma pari a L. 1.500.000.000 è riservata al risarcimento degli eventi verificatisi negli anni 1997-1998-1999, ed in L. 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (cap. 05086).

Art. 11.

Restituzione dei canoni demaniali per finalità di pesca

1. Al fine di riversare all'amministrazione finanziaria statale le somme introitate dalla Regione a titolo di canoni di concessioni demaniali per attività di pesca dal 1962 al 1995, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di L. 300.000.000 (cap. 05111/02 - N.I.)

Art. 12.

Interventi straordinari per lo stagno di Cabras

1. A seguito degli eccezionali eventi naturali che nel giugno 1999 hanno interessato lo stagno di Cabras causando la moria totale delle specie ittiche, l'amministrazione regionale è autorizzata a dotarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di Cabras.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, con delibera della giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare. Il parere della commissione è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; se il parere non è espresso nel termine si prescinde dallo stesso. L'Assessorato della difesa dell'ambiente coordina l'attuazione del piano avvalendosi del titolare della concessione per l'esercizio della pesca, della provincia di Oristano, dei comuni di Cabras, Nurachi e Riola, dell'azienda USL n. 5 e del consorzio di bonifica di Oristano, anche attraverso la delega dei singoli interventi agli stessi soggetti.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere le provvidenze previste dall'art. 10 alle imprese di pesca operanti nello stagno di Cabras danneggiate dagli eventi eccezionali di cui al comma 1. Le provvidenze sono concesse per i danni subiti negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.

4. Le spese derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono determinate in L. 700.000.000 per l'anno 2000, in L. 4.000.000.000 per l'anno 2001 e in L. 4.500.000.000 per l'anno 2002. Le spese derivanti dall'attuazione del comma 3 del presente articolo sono determinate in L. 4.300.000.000 per l'anno 2000, in

L. 2.000.000.000 per l'anno 2001 e in L. 1.500.000.000 per l'anno 2002. Il presente quadro finanziario può essere variato in relazione all'effettiva realizzazione del recupero produttivo dello stagno e delle operazioni di risanamento.

Art. 13.

Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei fenicotteri del Parco di Molentargius e dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE.

1. In attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica» è autorizzata la spesa di L. 180.000.000 per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE.

2. Per il monitoraggio dei fenicotteri nell'area protetta dal Parco regionale naturale di Molentargius, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 30.000.000 (cap. 05107/05).

Art. 14.

Rete radio regionale

1. Per gli oneri di gestione e manutenzione della rete radio regionale nell'ambito del servizio regionale per gli interventi di difesa dei boschi dagli incendi, della popolazione civile e delle emergenze ambientali e sanitarie, è autorizzata nell'anno 2000 la spesa di L. 5.500.000.000 (cap. 05038/03).

Art. 15.

Spese per il funzionamento della struttura regionale di gestione e monitoraggio degli interventi di valorizzazione dei laghi salini della Sardegna e per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale.

1. È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 nell'anno 2000 per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale in attuazione della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 «Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salini dell'Isola» e per la gestione della struttura assessoriale preposta al monitoraggio degli interventi (cap. 05078/13).

Art. 16.

Interventi nei compendi ittici

1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare, per l'anno 2000, la somma di L. 2.500.000.000 a valere sul capitolo 05078/08 per interventi di completamento e per espropriazioni nel compendio ittico di Avalè Su Petrosu (Orosei).

Art. 17.

Impegnabilità dei fondi assegnati per interventi infrastrutturali ambientali

1. Per gli interventi infrastrutturali di competenza dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, i termini di cui ai commi 3 e 5, dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 29, così come modificata dall'art. 6, comma 7, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e dall'art. 67, comma 6, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, sono sostituiti nell'ordine con «31 dicembre 2000» e «30 gennaio 2001».

Art. 18.

Rideterminazioni di spesa

1. L'autorizzazione di spesa relativa agli anni 2000, 2001 e 2002 di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è rideterminata in L. 4.520.000.000, in L. 115.600.000.000, ed in L. 4.100.000.000; conseguentemente è soppressa per l'anno 2000 l'autorizzazione di spesa di L. 15.000.000.000 disposta dall'art. 22 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 ed è differita al 2001 quella di L. 10.000.000.000 disposta dall'art. 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.

2. L'autorizzazione di spesa di L. 15.000.000.000 disposta dall'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2000 è rideterminata in L. 11.000.000.000; conseguentemente gli stanziamenti indicati nel comma 2 dello stesso art. 17 sono rideterminati come segue:

- lett. a) - L. 5.300.000.000;
- lett. b) - L. 1.900.000.000;
- lett. c) - L. 1.900.000.000;
- lett. d) - L. 1.900.000.000.

Art. 19.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in L. 24.510.000.000, per l'anno 2000, in L. 14.000.000.000 per l'anno 2001 e in L. 8.000.000.000 per l'anno 2002 e fanno carico ai sottoindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata

In aumento - Cap. 35029 (N.I.) (3.5.0.)

Somme riscosse per sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme relative al riutilizzo delle acque reflue urbane, industriali e domestiche (art. 3, comma 5, della presente legge)

- 2000 - lire p.m.
- 2001 - lire p.m.
- 2002 - lire p.m.

In diminuzione - Cap. 11604 - Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia (art. 79, legge regionale 29 luglio 1998, n. 23)

- 2000 - L. 50.000.000
- 2001 - L. —
- 2002 - L. —

Spesa

In diminuzione - 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4)

- 2000 - L. 6.200.000.000
- 2001 - L. 100.000.000
- 2002 - L. 100.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2000.

Cap. 03056 - Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d'area (legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, art. 23, legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, articoli 21 e 22, legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 8, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, art. 3 comma 1, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 31, comma 2, legge regionale 20 aprile 2000, n. 5)

- 2000 - L. 10.980.000.000
- 2001 - L. 7.900.000.000
- 2002 - L. 7.900.000.000

05 - Difesa ambiente

Cap. 05001/01 - Finanziamenti alle amministrazioni provinciali per fronteggiare i fenomeni di inquinamento del sottosuolo, del suolo, dell'aria e dell'acqua (art. 17, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4)

- 2000 - L. 4.000.000.000
- 2001 - L. —
- 2002 - L. —

Cap. 05020 - Contributo al consorzio di gestione del parco regionale naturale «Molentargius-Saline» (art. 25, legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5)

- 2000 - L. 330.000.000
- 2001 - L. —
- 2002 - L. —

Cap. 05036/02 - Contributo annuo all'ente foreste della Sardegna - quota per spese correnti (legge regionale 9 giugno 1999, n. 24)

- 2000 - L. —
- 2001 - L. 6.000.000.000
- 2002 - L. —

Cap. 05102 (D.V.) - Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica (art. 59, legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 e art. 9 della presente legge)

- 2000 - L. 50.000.000
- 2001 - L. —
- 2002 - L. —

Cap. 05301 - Spese per l'acquisto, il noleggio e la gestione di mezzi di trasporto terrestri, navali e aerei e relativi allestimenti, necessari per l'espletamento dei compiti d'istituto del corpo forestale e di vigilanza ambientale, ivi compresi la difesa dagli incendi boschivi e la collaborazione nelle attività di protezione civile (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, legge regionale 18 giugno 1959, n. 13, legge 1º marzo 1975, n. 47, art. 27, legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 e legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53)

- 2000 - L. 1.000.000.000
- 2001 - L. —
- 2002 - L. —

Cap. 05308 - Spese per la difesa dagli incendi boschivi escluse quelle relative alla manodopera e all'acquisto, noleggio e gestione dei mezzi (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, legge regionale 18 giugno 1959, n. 13, legge 1º marzo 1975, n. 47, art. 27, legge regionale 18 maggio 1982, n. 11, art. 79, legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, art. 1, legge regionale 5 agosto 1985, n. 17)

- 2000 - L. 2.000.000.000
- 2001 - L. —
- 2002 - L. —

In aumento

05 - DIFESA AMBIENTE

Cap. 05012/03 - Spese per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti (art. 18, legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, art. 68, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, art. 7, legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, art. 77, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 8 della presente legge)

- 2000 - L. 2.000.000.000
- 2001 - L. 1.000.000.000
- 2002 - L. —

Cap. 05013/10 - Spese per la realizzazione di impianti di depurazione (art. 12, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, comma 12, legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, art. 7, comma 2, legge regionale 1º ottobre 1993, n. 50, art. 8, legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, art. 35, comma 1, lettera e), legge regionale 9 dicembre 1997, n. 32 e art. 6 della presente legge)

- 2000 - L. 4.000.000.000
- 2001 - L. 4.000.000.000
- 2002 - L. —

Cap. 05014/33 - (N.I.) (2.1.1.4.1.2.08.29) (08.02) - Spese per l'attuazione delle funzioni attribuite alla Regione dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e per l'istituzione e il funzionamento del centro di documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici (art. 1 della presente legge)

- 2000 - L. 900.000.000
- 2001 - L. —
- 2002 - L. —

Cap. 05014/34 - (N.I.) (2.1.1.4.2.2.08.29) (08.02) - Spese per il funzionamento della sezione regionale del catasto dei rifiuti (art. 4 della presente legge)

- 2000 - L. 100.000.000
- 2001 - L. —
- 2002 - L. —

Cap. 05015/16 (D.V.) - Spese per la realizzazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti (art. 1, legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, art. 6, legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 5 della presente legge)

- 2000 - L. —
- 2001 - L. 1.000.000.000
- 2002 - L. —

Cap. 05016 - (N.I.) (2.1.1.4.2.3.08-29) (08.02) Cat. Progr. 0501

Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/ CEE (art. 13, comma 1, della presente legge)

2000 - L. 180.000.000

2001 - L. —

2002 - L. —

Cap. 05038/03 - (N.I.) (2.1.2.1.0.3.04.03).(06.02) Cat. Progr. 05.04

Spese per la gestione e la manutenzione della rete radio regionale nell'ambito del servizio regionale per gli interventi di difesa dei boschi dagli incendi della popolazione civile e delle emergenze ambientali e sanitarie (art. 14 della presente legge)

2000 - L. 5.500.000.000

2001 - L. —

2002 - L. —

Cap. 05078/08 - Interventi nei compendi ittici (legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, art. 38, legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, art. 63, legge regionale 29 maggio 1994, n. 2 e art. 16 della presente legge)

2000 - L. 2.500.000.000

2001 - L. —

2002 - L. —

Cap. 05078/13 - (N.I.) (2.1.2.1.0.3.10.14) (03.09)

Spese per il funzionamento della struttura regionale di gestione e monitoraggio degli interventi di valorizzazione dei laghi salsi e per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale (art. 15 della presente legge)

2000 - L. 1.000.000.000

2001 - L. —

2002 - L. —

Cap. 05086 - (N.I.) (2.1.1.6.3.2. 10.14) (02.07)

Contributi alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura per risarcimenti ed indennizzi per danni o perdite causati da eccezionali eventi naturali o da alterazioni del regime idraulico; indennizzi per danni o perdite causati da eventi verificatisi nel giugno dell'anno 1999 nello stagno di Cabras (articoli 10 e 12, comma 3, della presente legge)

2000 - L. 7.300.000.000

2001 - L. 4.000.000.000

2002 - L. 3.500.000.000

Cap. 05086/01 - (N.I.) (2.1.2.1.0.3.10.14) (08.02)

Spese per l'adozione e l'attuazione di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di Cabras (art. 12, commi 1 e 2, della presente legge)

2000 - L. 700.000.000

2001 - L. 4.000.000.000

2002 - L. 4.500.000.000

Cap. 05111/02 - (N.I.) (1.1.1.4.1.1.01.01) (08.02)

Restituzione all'amministrazione statale dei canoni di concessione demaniali per attività di pesca (art. 11 della presente legge)

2000 - L. 300.000.000

2001 - L. —

2002 - L. —

Cap. 05107/05 - Spese per la stipula di convenzioni al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti; per le indagini, lo studio e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica (art. 90, comma 3, legge regionale 29 settembre 1998, n. 23 e art. 13, comma 2, della presente legge)

2000 - L. 30.000.000

2001 - L. —

2002 - L. —

Art. 20.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Cagliari, 19 luglio 2000

FLORIS

01R0657

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651760/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55